

N. 32 – Anno 2017

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

Finito di stampare in Agosto 2017

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia

accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto.

Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttore editoriale: Silvio Lugnano

Direttore responsabile: Michele Lanna

Comitato scientifico

- Francesco Bruno, criminologo, Università La Sapienza, Roma;
- Roberta Bisi, sociologo della devianza, Università di Bologna;
- Sandro Calvani, diplomatico, Direttore dell'Unicri, Torino;
- Luigi Cancrini, psichiatra, Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale, Roma;
- Giuseppe Cataldi, giurista, Università di Napoli "L'Orientale" e responsabile della sede di Napoli dell'"Istituto di Studi Giuridici Internazionali" del C.N.R.;
- Enrico Cheli, sociologo e psicologo, direttore Scuola di dottorato di ricerca "Studi per la pace e risoluzione dei conflitti", Università di Siena;
 - Randall Collins, sociologo, University of Pennsylvania;
 - Salvatore Costantino, sociologo, Università di Palermo;
 - Marialaura Cunzio, sociologo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli;
 - Lucia Di Costanzo, giurista, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
- Jacques Faget, sociologo, Institut de Sciences Politiques, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV;
 - Alberto Febbrajo, sociologo del diritto, Università di Macerata;
- Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University, Rettore della Transcend Peace University;
- Herman Gomez Gutierrez, sociologo, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá;
 - Donald L. Horowitz, sociologo e politologo, Duke University;
- Michele Lanna, sociologo del diritto, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
- Giuseppe Limone, filosofo del diritto e della politica, Seconda Università di Napoli;
 - Silvio Lugnano, sociologo, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
 - Ian Macduff, conflittologo, Singapore Management University;
 - Clara Mariconda, giurista, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
 - Giacomo Marramao, filosofo, Università Roma;
 - Andrea Millefiorini, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
- Margherita Musello, pedagogista, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- Giovanna Palermo, sociologo della devianza, Università della Campania Luigi Vanvitelli;

- Luigi Panarale, sociologo del diritto, Università di Bari;
- Pasquale Peluso, sociologo della devianza, Università Marconi di Roma;
- Raffaella Perrella, psicologa, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
 - Valerio Pocar, sociologo del diritto, Università di Milano Bicocca;
- Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco;
 - Salvador Puntos Guerrero, psicologo, Universitat IL3, Barcellona;
 - Gerardo Ragone, sociologo, Università di Napoli "Federico II";
- Gina Pisano Robertiello, sociologo della devianza, Felician College University, New Jersey;
 - Roland Robertson, sociologo, Aberdeen University, Scozia;
 - Armando Saponaro, sociologo della devianza, Università di Bari;
 - Livia Saporito, giurista, Università della Campania Luigi Vanvitelli;
 - Raffaella Sette, sociologo della devianza, Università di Bologna;
- Ferdinando Spina, sociologo, Università del Salento, Responsabile Redazione Lecce;
 - Marcello Strazzeri, sociologo, Università del Salento;
 - Massimiliano Verga, sociologo, Università Bicocca, Milano;
- Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli;

Editore

La casa editrice Cuam University Press
nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente
la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation,
promossa scientificamente dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli.



V: Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007

Codice ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it

tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation
Rivista Italiana di Conflittologia, periodico quadrimestrale - Tribunale di Benevento
Registro Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

Editoriale

La Conflittologia: un altro modo di vedere i conflitti Pag. 7
di Eduard Vinyamata Camp

Governance the migration in european context » 21
di Giovanna Palermo

1. The Governance of migration. - 2. Models of incorporation.
- 3. Frankfurt and the integration of «Gastarbeiter». - Bibliography.

Mediazione, dalla rottura al legame » 37
di Anne Catherine Salberg

1. Premessa. - 2. Le modalità di risoluzione dei conflitti. - 3. La mediazione, una forma negoziata di gestione dei conflitti. - 4. I cambiamenti in materia di diritto e di giustizia. - 5. I cambiamenti del modello di giustizia penale. - 6. I cambiamenti rispetto al senso della giustizia. - 7. L'istituzionalizzazione della mediazione. - 8. La pratica della mediazione. - 9. L'esempio ginevrino della mediazione penale delegata. - 10. Conclusione. - Riferimenti bibliografici.

Management of the migratory in city of Florence: an «italian model»? » 65
di Michele Lanna

1. Foreword. - 2. The case of Florence. - Bibliography.

Abstract » 79

Note biografiche sugli autori » 83

Editoriale

La Conflittologia: un altro modo di vedere i conflitti
di Eduard Vinyamata Camp

La conflittologia si apprende quando trasforma il nostro modo di pensare, e quindi di vivere. Senza questo cambiamento del paradigma violento a cui intimamente crediamo, e che quindi mettiamo in atto, non esiste vero apprendimento. La conflittologia è quel compendio di conoscenze e competenze nel campo del conflitto, della crisi e della violenza che ci porta a cercare forme non violente di relazione e il significato integrale della pace come forma di pensiero e azione.

Quando pensiamo che l'inganno è legittimo e utile, la repressione legale e pragmatica, l'uso della violenza e lo sfruttamento comprensibili e la limitazione della libertà ragionevole, vuol dire che non siamo ancora usciti dalla barbarie e che abbiamo ancora molta strada da percorrere per poter diventare persone civilizzate. Senza un processo di trasformazione integrale delle forme personali di relazione e di relazione sociale continueremo ad agire come sempre e le soluzioni reali saranno sempre rimandate. La conflittologia è dunque un sistema che propugna il cambio, la riforma delle principali istituzioni sociali come la politica, la giustizia o la sicurezza come qualcosa di veramente necessario per mettere fine al degrado di un sistema di relazioni basato sulla violenza, sul conflitto permanente, sull'ingiustizia

sociale, sull'insicurezza e sull'assenza di un sistema efficace di convivenza pacifica.

Non si tratta di valori, né di principi, né di un'ideologia, né di un insieme di teorie, ma di un altro modo di pensare a cui si può arrivare per strade molto diverse, mediante la razionalità della scienza empirica o attraverso la filosofia, la semplice esperienza di vita, i sentimenti, le emozioni, l'amore, l'ispirazione poetica o mistica, e anche attraverso la meditazione, la contemplazione, l'ascetica, la logica... a partire da qualsiasi visione culturale o ideologica. La conflittologia è una disciplina plurale, trasversale e aperta, non è limitata da leggi né da rigidi programmi di formazione e non appartiene a una specifica comunità professionale. Oltre che a psicologi, sociologi, maestri, avvocati o filosofi, interessa a medici, biologi, diplomatici, poliziotti, militari, ingegneri... Perché i conflitti sono presenti ovunque, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti.

Aperta a tutti i campi del sapere, la conflittologia abbraccia anche alcune scienze sociali come la psicologia, la sociologia, la storia, la politica o l'antropologia. E ancora, la biologia, la neurologia, la filosofia, e persino la matematica.¹ È aperta al pensiero razionalista e alla filosofia orientale, ai contributi della psicologia e alla neurologia delle emozioni... Ed è trasversale a tutte le professioni e mestieri: ingegneri forestali, fisici teorici, medici, biologi, neurologi, psichiatri, poliziotti o militari, nonché maestri, sociologi, antropologi, psicologi, avvocati o pedagoghi. L'importanza di saper risolvere conflitti non deve essere limitata a un'unica figura professionale ma è necessario che faccia parte di ogni cultura della vita quotidiana. Gli interventi in

¹ Anatol Rapoport, matematico, e la sua teoria dei giochi. Nel campo della fisica teorica, la cosiddetta teoria del caos; in quello della biologia, l'ecologia scientifica e la teoria Gaya.

processi conflittuali da parte di specialisti dovrebbero essere limitati solo ai casi in cui la gravità o la complessità degli stessi superi le normali capacità degli individui a trovare da soli una soluzione.

La crisi attuale della mediazione è segnata dal processo di recupero da parte del sistema giudiziario, e in particolare da parte dei professionisti del diritto, di questa forma di risoluzione alternativa dei conflitti, in modo simile a quanto è successo con l'arbitrato. La mediazione è nata al di fuori della legge, non contro di essa, per sfuggire a un sistema giudiziario obsoleto, caro, complicato e poco efficiente; incapace, per di più, di comprendere le emozioni umane, e quindi di gestirle adeguatamente. È nata per coinvolgere le parti in conflitto nella ricerca di soluzioni proprie e per educare le persone a forme di convivenza pacifica e a sistemi di risoluzione di conflitti senza violenza, più efficaci, veloci ed economici dei sistemi sociali di amministrazione della giustizia e di esercizio della professione del diritto.

L'amministrazione della giustizia ha bisogno di una profonda riforma: deve tornare alle origini e, soprattutto, dimostrare chiaramente di essere indipendente dal potere politico — cosa non abituale — nonché di poter contare, per il suo funzionamento, su risorse proprie. Sarebbe auspicabile che l'amministrazione della giustizia si interessasse principalmente dell'ambito penale, criminale, dei delitti e dei gravi conflitti, senza intromissioni nella vita delle relazioni, nella convivenza e nell'esercizio della libertà delle persone, permettendo che queste risolvano i propri conflitti di relazione a partire da una cultura di pace. Non ritengo opportuno criminalizzare e riportare al sistema giudiziario la vita in generale, cercare delitti laddove ci sono conflitti. Educare alla convivenza e alla risoluzione non violenta dei conflitti di relazione è esattamente ciò che meglio contribuirebbe a sbloccare l'amministrazione della giustizia. È assolutamente insostenibile pensare che lo stato sociale consista nel fornire a ogni cittadino un poliziotto, un medico e un avvocato o mediatore per raggiungere

livelli ideali di salute, comfort e sicurezza. Ciò che veramente può far sì che le persone godano di buona salute, di sicurezza e di una vita pacifica è sviluppare sistemi educativi che portino le persone a essere in grado di vivere in modo salutare, per difendere da sole i propri diritti, e in particolare per saper convivere e risolvere i propri conflitti di relazione trasformandoli in opportunità di crescita personale e sociale.

È chiaramente dimostrato, inoltre, che nell'ambito dei conflitti più violenti e dell'attività criminale l'uso della conflittologia risulta molto più efficace di quello dei sistemi di sicurezza e giudiziari tradizionali, più propensi, per definizione, alla difesa del potere stabilito che della giustizia, più mirati alla repressione che spesso viola i diritti fondamentali e che si rivela, sorprendentemente, di scarsa efficacia. In un'area della città di Guayaquil ² con gli indici più alti di violenza e criminalità, dove la polizia poteva entrare ma non uscire a causa del forte potere delle organizzazioni armate criminali, in sei mesi e con scarse risorse, utilizzando procedimenti propri della conflittologia, la violenza e il crimine si sono ridotti del sessanta per cento!³

² Mi riferisco al programma attuato con le bande di strada promosso dalla fondazione *Ser Paz* presieduta da Nelsa Curbelo, specialista in conflitti armati e docente del master in Conflittologia della UOC.

³ *Pandillas y Maras: Aproximación a su comprensión y propuestas de estrategia de solución del conflicto que éstas generan desde la perspectiva de la Conflittología*, Conferencia de ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, Editorial Tirant lo Blanc, Valencia 2008. Le metodologie proposte vengono gradualmente applicate dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Dipartimento degli Interni del governo catalano e dalla polizia catalana specializzata in bande criminali organizzate di strada. Le stesse metodologie sono applicate anche dalle forze di sicu-

Le soluzioni in un sistema giudiziario saturato e non in grado di amministrare una giustizia di qualità non si trovano incorporando maggiori complicazioni legali o aumentando il numero di leggi e procedimenti, come attualmente avviene. È questo il vero problema. Non è opportuno che l'amministrazione della giustizia e il diritto si basino solo sulla giurisprudenza, e neanche soltanto sulle leggi; è necessario che si aprano alla comprensione dei conflitti umani se vogliono veramente fare giustizia.

La mediazione è nata proprio dalla constatazione che l'amministrazione della giustizia non era in grado di capire i conflitti e di trovare soluzioni agili ed efficaci nell'enorme complessità di leggi, procedimenti e regolamenti spesso contraddittori e di scarsissima efficacia. Se ciò che realmente conta sono le decisioni giudiziarie, perché non riduciamo considerevolmente la struttura legale e semplifichiamo regolamenti e procedimenti? Perché non facciamo in modo che i giudici abbiano una solida formazione umanistica e profonde conoscenze di conflittologia? Questo è ciò che ha fatto all'inizio la mediazione, e ciò che ha reso interessanti i procedimenti di mediazione. Purtroppo le leggi e i regolamenti di mediazione hanno rallentato questo efficace sistema di risoluzione di conflitti personali e familiari, e i cittadini hanno nuovamente dato le spalle a un'amministrazione della giustizia sempre meno in grado di fare giustizia. Un'amministrazione della giustizia e, adesso, delle leggi di mediazione più orientate a dare esecuzione a processi di separazione e divorzio più "civilizzati" che ad aprire possibilità di riconciliazione a prescindere dalla decisione che possano prendere le parti liberate dai traumi di dar continuità all'unione della coppia o, al contrario, di gestire una separa-

rezza spagnole. La UOC prepara un corso di conflittologia per forze di sicurezza orientata, in particolare, ai paesi dell'America Latina.

zione e un divorzio che consenta loro di continuare ad avere un buon rapporto come coppia separata.

Neanche la mediazione in ambiti sociali e civici dovrebbe essere compito esclusivo di un nuovo gruppo di professionisti dedicati a giustificare l'amministrazione pubblica davanti al cittadino, ma dovrebbe consistere nel mobilitare i cittadini, nel fornire loro sistemi di partecipazione democratica e pacifica perché possano esigere il rispetto dei propri diritti democratici nei rapporti con l'amministrazione pubblica, partecipare alla vita della città e migliorare le relazioni civiche. Ma non è ciò che abitualmente succede e un'iniziativa modernizzante e innovatrice come la mediazione è stata incorporata in un sistema sociale che dimostra abbondantemente l'urgenza di una riforma. Una riforma della sua stessa concezione, basata attualmente sull'uso della violenza come unico e – dicono – “miglior” modo, di risolvere i problemi e i conflitti.

Come nel caso di tante altre istituzioni sociali, neanche la giustizia dovrebbe essere una corporazione dedicata a difendere i suoi stessi interessi. Così come la farmacia o la medicina non dovrebbero diventare sempre più semplici attività commerciali che si allontanano progressivamente dal proprio obiettivo essenziale e originario, che altro non è che aiutare a recuperare la salute e, in secondo luogo, dar da vivere mediante il loro esercizio professionale.

I conflittologi⁴ studiano mediazione e tecniche di negoziazione e conciliazione, le basi della neurobiologia della violenza, i fondamenti filosofici dei conflitti e della pace, i contributi di tutte le scuole psicologiche e anche i contributi dell'antropologia e della storia che ri-

⁴ Esiste un'Associazione internazionale di conflittologia a cui fanno riferimento i dottori di ricerca e i dottorandi in conflittologia della UOC, ed esiste anche un sito dedicato agli studi di conflittologia in questa università.

guardano i conflitti, la guerra e la violenza. Studiano metodi pedagogici e tecniche di comunicazione sociale, “prossemica”, sociologia del conflitto, le influenze della neurobiologia sul comportamento umano e sociale, pedagogia e comunicazione e, ancora, tecniche di combattimento non violento, come l'aikido, solo per citare alcune delle materie di studio. Per poter essere dei buoni mediatori è necessario aver imparato, in un modo o nell'altro, attraverso lo studio o un processo di trasformazione personale, a vivere in pace e a usare le tecniche della non violenza, ed è altresì necessario essere giunti alla conclusione che un altro mondo, diverso dalle forme relazionali che conosciamo e pratichiamo, basate sulla violenza, esiste, è possibile ed è assolutamente consigliabile. Altrimenti tutto sarà uguale a prima, e i conflitti renderanno la vita insopportabile a molti, pur modificando il nome delle cose.

La conflittologia, sinonimo di risoluzione di conflitti e di trasformazione dei conflitti⁵ come professione pluridisciplinare consolidata, viene dal pacifismo e dalla non violenza come pensiero morale, sistema politico ed espressione vitale. A differenza di una parte del movimento pacifista, focalizzato nella denuncia della guerra e nell'a-

⁵ Oltre cento università nel mondo offrono programmi formativi in questa disciplina. I libri pubblicati ammontano a qualche migliaio, i siti web, le associazioni, le Ong e le istituzioni pubbliche che hanno adottato i metodi propri della conflittologia sono numerosi, basta consultare le pagine in Internet con queste denominazioni. L'Institut Internacional de Postgrau della UOC offre quattro master in conflittologia (conflitti familiari e educativi, conflitti armati, conflitti sociali e politici, conflitti nell'ambito sanitario, più un master generalista interuniversitario in inglese), oltre a cinque corsi post-grado e a programmi speciali per organizzazioni internazionali. Pubblica inoltre la rivista in inglese *Conflictology*.

pologia della pace, la conflittologia non si limita alla denuncia della barbarie della guerra e della violenza ma interviene direttamente, in prima linea, nella stessa guerra e nei conflitti, con un bagaglio di conoscenza scientifica dei conflitti e della violenza, delle crisi, con metodi non contraddittori con i propri obiettivi, vale a dire non violenti e pacifici e, logicamente, per raggiungere la fine della violenza, la riconciliazione e la vita in pace. La conflittologia, quindi, è essenzialmente un mestiere pragmatico, applicativo e vitale.

La nozione di pace, per la conflittologia, va al di là del concetto di guerra classica e delle nozioni di conflitto sviluppato attraverso la violenza fisica; comprende ogni forma di violenza nel significato più ampio del concetto. Una violenza che non sempre fa uso di armi bianche o da fuoco ma che ricorre a un altro tipo di metodi che possono ugualmente ferire, uccidere, dominare e arrecare danno. Anche l'inganno, l'odio, le strutture politiche ed economiche, o lo stesso ordinamento legale che limita la libertà, che sottrae la dignità e promuove il dolore dell'altro sono forme di estrema violenza raffinate e di grande efficacia. Tali forme di violenza sono in genere usate nelle relazioni sociali e politiche, nei processi giudiziari e in gran parte dei conflitti familiari o nelle relazioni personali.

La conflittologia considera anche ogni forma di terrorismo come una forma di fare la guerra, sia che si tratti di gruppi di cittadini che si ribellano contro lo Stato di cui fanno parte sia del terrorismo degli Stati e di organizzazioni criminali contro la democrazia e le libertà civiche che contrastano la loro supremazia e il loro monopolio del potere. Il terrorismo, nelle politiche di sicurezza classiche, è affrontato come un fenomeno anormale che deve essere processato e incarcerato se non distrutto fisicamente, senza andare a studiare le origini, le cause o le motivazioni dei gruppi armati protagonisti delle azioni terroristiche. Il terrorismo non si può capire fino in fondo senza includere la comprensione della parte belligerante (che non vuol dire esse-

re d'accordo con essa): gli stati, le vittime, le organizzazioni che attuano il terrorismo e la popolazione che lo appoggia moralmente e politicamente, che lo giustifica. Potremmo dire lo stesso nel caso della criminalità, delle organizzazioni mafiose. La semplice azione repressiva normalmente non risolve il problema, ma lo pospone. E il costo della repressione è altissimo.

All'Universitat Oberta de Catalunya, come negli oltre cento centri e istituti universitari del mondo specializzati in trasformazione dei conflitti, studi sulla pace o conflittologia, i programmi formativi hanno le stesse basi, sebbene possano esistere numerose differenze espressive e pragmatiche, specializzazioni e orientamenti. Nell'area di conflittologia dell'Institut Internacional de Postgrau della UOC abbiamo corsi e programmi formativi in conflittologia in comune con altre università europee e nordamericane. Corsi in catalano, spagnolo, inglese e presto in altre lingue.

Se violenza è qualsiasi cosa che può provocare un danno alla stessa persona che la mette in atto, a un'altra persona o all'ambiente sociale o naturale, la non violenza è esattamente il contrario: consiste nel fare il bene, anche a quelli che potremmo considerare nostri rivali o avversari, a coloro che la pensano diversamente da noi, che vivono in un modo diverso. Questo, che può sembrare molto filosofico o moralista, è ciò che alla fine predetermina successivi comportamenti negli affari, nell'amministrazione della giustizia, nella governance, nell'istruzione... Ma sono proprio convinzioni contrarie che determinano le azioni di governo, di finanziari, di politici, di giudici, ecc. Di qui, la situazione di crisi in cui attualmente ci troviamo. Non dobbiamo disprezzare i fondamenti morali, etici o filosofici di ogni comportamento umano.

Le nostre sono società violente. Si tratta la violenza cosiddetta "maschilista" mediante la violenza giudiziaria, la dissidenza sociale o politica mediante la violenza strutturale che cerca di limitare ai dissi-

denti l'accesso a una partecipazione effettiva, con costruzioni “democratiche” che impediscono l'incorporazione delle minoranze dissidenti negli organi di potere... Si limita la democrazia in nome della sopravvivenza della democrazia e si difende la guerra in nome della pace.

Le religioni e le filosofie promuovono più la fedeltà ai principi e, soprattutto, alla gerarchia, che la liberazione e la pace spirituale delle persone. La paura delle situazioni di incertezza porta alla sottomissione a sistemi di pensiero totalitari, alla ricerca di convinzioni che allontanino la paura dell'ignoto e delle angosce create dall'insicurezza di vivere senza la sicurezza di avere tutte le risposte. Il pensiero duale è una struttura di pensiero conflittuale: scoprire la possibilità di pensare, d'altro canto, significa accettare l'incertezza e scoprire la pace mentale.

La conflittologia è un insieme di conoscenze che ci aiuta a comprendere i conflitti, le crisi, la violenza di ogni genere, ed è a al tempo stesso un compendio di tecniche, risorse e metodi di trasformazione, intervento e aiuto. Non si limita a un solo metodo o a una sola tecnica, ma si apre a tutto ciò che si rivela utile e che non contenga la contraddizione insita nelle forme violente di intervento. Non si limita a una sola forma terapeutica, a un solo ambito o a una sola scuola di psicologia, e neanche alla sola mediazione,⁶ alla conciliazione o alla

⁶ Il problema della mediazione nello Stato spagnolo e, in pratica, in tutto il mondo, risiede nell'esistenza di tante leggi di mediazione quante sono le comunità autonome, oltre alle leggi di mediazione esistenti in molti paesi europei. Leggi incompatibili tra loro che rendono più difficile l'esercizio professionale, ancor più nei casi in cui i conflitti familiari si verificano tra persone sottoposte a regimi legali civili diversi, di culture e morali molto diverse, come avviene con la diversità culturale dovuta ai movimenti migratori. Le leggi di mediazione finiscono per ridurre la forma-

negoziiazione, ma si adatta al procedimento più indicato in ogni singolo caso. La conflittologia, dobbiamo sottolinearlo ancora una volta, è eminentemente pratica, applicativa, non può concepirsi senza l'azione, per la quale si prepara sin dal primo momento.

La visione della conflittologia è plurale, persino divergente. Riguardo al conflitto e al suo trattamento, i metodi sono plurali, non si limitano all'applicazione di un solo metodo o tecnica di intervento, ma si cerca di utilizzare il migliore e più efficace sistema di intervento tenendo in considerazione lo specifico conflitto. I conflittologi vengono da professioni e formazioni assai diversi, hanno approcci e concettualizzazioni diverse e non pensano tutti nello stesso modo. Questo è la peculiarità della conflittologia: riunire una diversità di approcci, di terminologie e di metodi per cercare, tra tutti quanti, il modo di vivere in pace e senza contraddizioni. La conflittologia integra, non assimila, la differenza terminologica, di metodi e teorica, facilmente verificabile nella sua ricchezza terminologica e concettuale.

Altri ambiti, come la negoziazione e la conciliazione, figurano nelle previsioni curriculari di conflittologia, come pure conoscenze di coaching o “allenamento”, programmazione neurolinguistica, studi strategici e mediazione⁷, sistemi pedagogici di gestione dei conflitti,

zione d'obbligo dei mediatori essenzialmente a psicologia sistemica, diritto civile familiare e definizione del processo di mediazione. In pratica, però, sono pochi i mediatori che si limitano a realizzare interventi di mediazione e questi, normalmente, si riducono al semplice esercizio dell'avvocatura o della professione di psicologo nei conflitti matrimoniali o di vicinato.

⁷ Parlando di mediazione è bene distinguere due concetti. Il primo riguarda la mediazione come concepita e attuata originariamente, sorta dalla pratica nella risoluzione di conflitti. Questa non è stata istituita per legge, è nata al di fuori delle

psicologia sistemica umanista, transpersonale e cognitiva, filosofia pratica e qualsiasi altra conoscenza scientifica che ci aiuti nella comprensione necessaria dei conflitti.

Senza un deciso processo di trasformazione⁸ continueremo a fare, ad applicare e ad attuare ciò che abbiamo sempre fatto, applicato e attuato, e non cambieremo niente, né contribuiremo ad apportare aiuto e soluzione ai conflitti. Nonostante le apparenze di un cambiamento, sarà tutto sempre uguale, continueremo a reprimere in nome di una cosa o dell'altra, ad attuare e a giustificare la violenza, reprimendo e facendo in modo che le persone continuino ad avere paura di una cosa o dell'altra, punendo e chiedendo di rimandare indefinitamente la possibilità di vivere liberi e in pace.

leggi – ma non contro di esse — per sfuggire, appunto, all'eccessiva regolamentazione e visione giudiziaria della vita privata e dei processi di separazione e divorzio. Dobbiamo distinguere da questa la versione attuale della mediazione regolata da leggi, con rigidi programmi formativi e che ha portato alla creazione di un determinato gruppo professionale. Nell'ambito della conflittologia ci riferiamo sempre alla versione originaria della mediazione. *Aprender Mediación*, Eduard Vinnyamata, Editorial Paidós.

⁸ La conflittologia è sinonimo di “trasformazione di conflitti” e di risoluzione di conflitti”, concetti che si identificano con una disciplina plurale e trasversale, basata su esperienze pratiche e solidi contenuti riflessivi e teorici che raccolgono il patrimonio accumulato dall'umanità nel corso del tempo nel persistente tentativo di vivere in pace.

Riferimenti bibliografici

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. *Pandillas y Maras: aproximación a su comprensión y propuestas de estrategia de solución del conflicto que éstas generan desde la perspectiva de la conflictología*. Editorial Tirant lo Blanc, Valencia, 2008 (in spagnolo e portoghese).

Vinyamata, E. *Aprender mediación*. Editorial Paidós, Barcellona, 2003.

Vinyamata, E. *La conflictologia*. Editorial UOC, Barcellona, 1ª ed., 2007.

Vinyamata, E. *Conflictología: Curso de Resolución de Conflictos*. Editorial Ariel, 2008.

Journal of Conflictology, rivista scientifica digitale in inglese, semestrale. Edita dal CREC (Centre de Recerca i Estudis en Conflictologia), IN3 (Istituto di ricerca della UOC).

Governance the migration in european context

by Giovanna Palermo

1. The Governance of migration

The study of immigration policies has always favoured the national level, formally responsible both for laying down the conditions of entry and stay in a country and for the policies of integration and access to citizenship.

The migratory policies of the single member state represent lines of conduct through which a country manages the migratory flows and regularizes the life of immigrants on its soil, whilst adhering to the guidelines and rules laid down by the European Community and by international laws on the protection of immigrants' rights.

The main fields in which migration policies take concrete shape are policies on immigration and policies on immigrants.

The former comprise, besides asylum policies, those dealing with entry, residence and expulsion, policing and border control.

The latter, instead, encompass all those policies that relate to the integration of immigrants.

Precisely in respect of integration policies we may identify four objectives: a) maximizing the usefulness of immigration for the host country and containing its negative effects; b) protecting the well-being and integrity of the immigrant persons and communities through the conferment of rights and the provision of associated ser

vices; c) realizing a positive interaction between immigrant minorities on the one hand and national minorities on the other hand, especially through inter-cultural dialogue; d) avoiding damages relating to the countries of origin or to third countries

Migration policies and, consequently, policies targeting immigrants, are an expression of the so-called «integration models» that consist in theoretical provisions elaborated with a view to managing the problems pertaining to the integration of migrants into the hosting societies.

One of the earliest classifications of these models, in Italy, has been elaborated by Vincenzo Cesareo who distinguishes between models of socio-cultural integration¹.

The characterizations on the condition of immigrants, based on the adopted model as well, translate into a series of different legal profiles with a different endowment of available rights.

¹ a) The model of assimilation, in which the priority lies in adaptation to the hosting society. Migrants must conform to it, enacting processes of de-socialization, cancellation of original cultures and re-socialization vis-à-vis the customs and norms of the hosting one; b) The pluralist model, in which diversity is admitted and tolerated to the point of conceiving the co-existence of more than one culture within the same society. At the same time, however, processes for the progressive inclusion of the different ethnic groups are activated, whereupon the said groups may preserve their own customs subject to the rider that they do not compromise the general values holding the whole society together; c) The cultural exchange model, in which diversity, besides being admitted, is also recognized as something positive. By their mutual encounter, the different cultures enrich each other, remaining different inter se while simultaneously undergoing a transformation via exchange processes (V. Cesareo, *Società multiethniche e multiculturalismi*, Vita e Pensiero, 2001).

National citizens are followed by immigrants internal to the European Union, then long-term residents,² full right refugees, received on the strength of international conventions, immigrants in possession merely of a residence permit (to be periodically renewed), immigrants awaiting regularization and, lastly, «illegal» immigrants.

Within this multi-faceted context, local polities acquire a special importance as regards the provision of different benefits to immigrant persons and families: from medical care to access to social housing, from social security allowances to newborn babies to admission to nursery schools.

Being able to take advantage of all these services, immigrants thereby acquire «elements» of citizenship while simultaneously earning an increased ability to assert their rights.

These phenomena associated with the sphere of social and political practices interweave with the theoretical debate on transcending «national» citizenship, according to which human rights are no longer strictly linked to national citizenship but apply with increasing frequency to residents who are not citizens³.

In this connection, one of the most important works is the one by Patrick Manning [2004] in whose view migrants are politically too weak to make an impact on the political agenda, and successfully wrest concessions only when local elites perceive the existence of se-

² Those who are in possession in Italy of the residence permit, important not only for a greater protection against expulsions but also to access various social services.

³ As we will see in the next chapter, Seyla Benhabib speaks to that end of «disaggregation of citizenship», i.e. dissociation of its constituent dimensions: collective identity, the privileges of political affiliation, and the possibility of enjoying social rights.

rious social crises or disorders endangering the status quo [G. Palermo, 2011].

Apart from immigration policies for immigrants, there are also policies we might define as «exclusionary», sometimes quite deviously so, which are given effect to in various ways: urban «redevelopment» and expulsion towards the suburbs, restrictions on family reunion bringing about the alienation of ethnic minorities, etc. [S. Bohon, 2015].

We may define as «exclusion policies» those measures, of varying kind, issued by local authorities and aimed at separating immigrants from the indigenous component of the population, by adopting towards them special control procedures or by limiting their access to resources of the local social policies.

We are dealing therefore with policies aimed at marking the boundaries of «legitimate» affiliation to the local community between «insiders», i.e. the indigenous population, and «outsiders», whose residence is limited to a few circumstances [Ibidem].

We may distinguish five categories of exclusion policies: a) civil exclusion, relating to the possibility of registering with the civil registry office or begging; b) social exclusion, relating to access to some benefits, such as allowances for newborn babies, for medical expenses, or for renting a house; c) cultural exclusion, proved by bans on opening up new places of worship for Muslims or the use of veils hiding the face; d) security exclusion, comprising the local measures against illegal immigration; e) economic exclusion, aimed at limiting the possibility of launching economic activities run by immigrants⁴.

⁴ A barrier against the most flagrant exclusion policies consists in the judicial action that identifies and blocks the infringement of constitutional rights.

The local governance of immigration also depends on the relationship that is established between public administrations, both central and peripheral, immigrant associations, social forces and grassroots movements.

The literature has historically identified, albeit with different expressions, three main models of inclusion of immigrant populations: a) «Temporary»; b) «Assimilative»; c) «Pluralist or Multi-cultural» [S. Castles And M.J. Miller, 1993].

Paradigmatic examples of the application of the said models are deemed to comprise the German experience in applying the temporary model, the French one, as regards the assimilative model, and the English one, in respect of the multi-cultural model⁵.

In the «temporary immigration model», exemplified by the German case, immigration is viewed as a contingent phenomenon associated with foreign workers summoned as being necessary to meet specific temporary needs of the job market, who are then expected to return to their homelands to be replaced by other workers⁶.

In some instances, an attempt has been made to impose forms of rotation of the immigrant workforce, by denying renewal of the residence permit after a certain number of years of residence and by calling new immigrants [M. Ambrosini, 2011].

Such a model rests on a functionalist idea of immigration, subordinated to the convenience of the hosting country, one in which the integration of «gastarbeiter» is limited to a bare minimum, and family reunion is markedly restricted.

⁵ We should underline at once that the discourse on models is currently questioned in the scientific arena.

⁶ In this model, at least initially, the residence permit was linked to the work permit, and a dismissal from work entailed an automatic expulsion.

To that end, Castles speaks of «differential exclusion», inasmuch as the immigrants are incorporated into certain areas of the society and the job market while being denied access to citizenship and to political participation⁷.

The «Assimilative» model, instead, has witnessed its main historical expression in the American case of the past and, in Europe, in France.

In this instance, unlike the «Temporary» model, policies lean towards a rapid social, cultural and economic assimilation of immigrants.

As noted by Castles e Miller [1993], such a model embodies a republican idea of the nation as political community, open to the admission of new citizens provided, however, that they conform to the rules of democratic politics and adopt the culture of the hosting nation.

The third model, namely, the «Multi-cultural» one, is the expression of historical experiences and cultural matrices and diverse political orientations.

Such a model [M. Ambrosini, 2011] may be distinguished into two variants:

a) The liberal or «*Laissez faire*» one, typical of the US, where cultural differences are tolerated, though not facilitated or supported.

b) The variant we may define as the one of «*Explicit multi-cultural policies*», where cultural differences are accepted and protected by the State⁸.

⁷ The said markedly discriminating model is now quite weakened in Germany, whereas it is dominant in the Gulf and Far East countries.

⁸ This «Multi-cultural» model is found in Canada, Australia, Sweden and Holland.

This model leads to an entrenchment of immigrant populations in the form of ethnic minorities, often endowed with electoral power due to their possession of citizenship.

Unlike the assimilative model, strongly ethnocentric, which de-values the cultural identity of immigrants, it aims to build a pluralistic social organization lending value and support to the immigrant communities.

It has been noted, in this regard, that the model in question, once taken to its extreme consequences, entails contradictory effects, inasmuch as the emphasis on the preservation of the original culture, such as for instance the original language, might result in the creation of separate communities, impervious to the hosting society, and in indirect forms of more or less pronounced forms of ghettoization [Ibidem].

Each of the three models described above adopts different local policies vis-à-vis immigrants that depend on the manner in which they are framed and perceived within the social context.

Lastly, we need to stress the rise, in recent years, of neo-assimilation tendencies in various European States that tend to put forward increasingly greater demands to newcomers in terms of admission requirements and proof of integration, re-codifying citizenship as a contractual relationship [S.W. Goodman, 2011].

2. Models of incorporation

As hinted at earlier, Germany should be deemed the paradigmatic example of an incorporation model inspired by differential exclusion, one that envisages the inclusion of migrants only in some social contexts (especially the job market), while denying them the right to take part in the political life and acquiring citizenship [B. Berry, E. Fong, 2017].

At the root of this model, we find the notion of «Gastarbeiter» (worker-guest) and the idea of fulfilling the needs of the national productive system, by inserting foreign workers for a fixed period without contemplating their permanent settlement.

It is clear that the German integration model thus formulated gives rise to several problems and critical areas, starting with the treatment meted out to the second generations.

However, in Germany, since the 90's inroads have been made by a new vision of the migratory phenomenon, which has activated a slow but gradual process of rethinking and change in the sense of tempering the said model.

France, instead, embodies the paradigmatic experience of the assimilative model, founded on the idea of a secular state ensuring the equality of all citizens before the law, which does not acknowledge specific rights and treatments to ethnic minorities.

Migrants must fully conform to French culture and society, and any expression pointing to the «difference» is excluded from public life.

The French model presents clear limits and, in many instances, the socio-professional integration of migrants seems to be particularly hard, notwithstanding the supervened cultural assimilation: the young people of non-European descent, in fact, are frequent victims of discrimination and prejudice, employment difficulties and poor housing conditions [Ibidem].

The emergence of ethnic conflicts accordingly raises questions about the principle pursuant to which political citizenship and equality before the law are enough to ensure the socio-cultural integration of migrants in the French society.

The multi-cultural integration model, as adumbrated before, is rooted instead in the historical American experience and in the colonial experience of the Commonwealth.

It contemplates, next to the equal opportunity principle, the recognition of cultural diversity, and may be defined as a pluralist approach.

The legislation that has evolved in the United Kingdom since the post-World War II period, has taken as its reference the North American model, emphasizing the issues of civic rights and participation in the job market and setting at its main target the fight against ethnic and racial discrimination.

In spite of that, the latter has not vanished, and the difficult cohabitation between different cultures and ethnicities has often degenerated into particularly violent urban conflicts, albeit more contained in comparison with the French revolts of the suburbs (*banlieu*).

Based precisely on these elements for thought, in recent times the discussion on the English multi-cultural model has once more considerably gained in importance.

3. Frankfurt and the integration of «Gastarbeiter»

Since the 50's, the whole of Germany, and Frankfurt in particular, have been the most coveted destination of migratory flows, and, thanks to the evolution of the job market, economic growth and agreements with the countries of origin of the main migratory flows, such flows have continued in the form of «Gastarbeiter».

Following the 1973 oil crisis, and in spite of the ban on entry of new workers, records showed around 4 million foreign residents in Germany, who fuelled family reunions and who facilitated, over the next years, an increase in the number of migrants [V. De Luca, C. Trotto, 2012].

Situated in western Germany, Frankfurt is characterized by a multi-culturalism stemming from a migratory past that, already in the

60's and 70's, labelled the city as one of the main destinations for foreigners.

Their presence has stirred a debate, between «Aussiedler»⁹ and foreign migrants, linked to access to citizenship, and has influenced the steps adopted by Germany in the field of immigration.

If on the one hand, in fact, immigrants from Poland, the former Soviet Union and Romania have been viewed as German citizens after a period of residence abroad, on the other hand Gastarbeiter and asylum seekers have been deemed foreigners as they belonged to ethnic groups culturally extraneous to those of the country of residence.

Within the said context, therefore, any one not belonging to such an ethnic-cultural group is granted permission to retain his own linguistic identity and his own traditions due to the fact that he is considered a temporary guest.

Germany, despite the fact that until 2000 it had not seen immigration as a characteristic of German society, as the new millennium set in began to regard the phenomenon as a possible economic and demographic resource.

We may evince that from the 1999 reform, which concerns the conferment of citizenship on the children of immigrants and reduces to eight the years of residence necessary to apply for citizenship.

Given the stability of the migratory phenomenon, 1989 saw the establishment in Frankfurt of the department for integration, which is especially concerned with inclusion, diversity and inter-cultural affairs, and which is responsible for two bodies: the Council of Foreigners (Kav) and the Office for Multi-cultural Affairs (Amka). The latter, in 1989, has represented a fully-fledged novelty, as its focus is

⁹ Migrants of ethnic German descent.

not on the way in which immigrants might be integrated into the German society but on the efforts the city might make in order to suitably meet the requests of a heterogeneous and multi-cultural population.

The Frankfurt population is characterized by a high cultural variety, and the Amka Office, as a municipal body, is tasked with the promotion and support of a constructive cohabitation between the different population groups.

Equal opportunities and equal treatment are the key principles. The Amka Office develops measures aimed at integration, supports network interconnection of institutions involved in integration, and promotes tolerance and mutual understanding between the inhabitants.

It serves as mediator in conflicts. The Office, moreover, elaborates, together with partners, ideas relating to the topic of integration, intercultural skill and diversity.

One of the limits experienced by Amka in its activity consists in the fact that, though situated at the same level as other municipal offices and supplying them with information and advices on the relationship with foreign residents, it cannot impose its own policies.

In the field of discrimination, instead, Amka puts at citizens' disposal a support service to all those who feel discriminated, coupled with the power to forward complaints to the respective offices and automatically conduct investigations.

In the light of all of this, Amka emerges as an office capable of promoting actions that are not addressed to single groups of immigrants but rather to the city as a whole.

As for direct political participation, Frankfurt-based immigrants are excluded therefrom, inasmuch as they cannot get access to political rights.

In favour of immigrants, however, forms of political participation are acknowledged through the Council of Foreigners, participation in trade union activities, and immigrant associations.

The Council of Foreigners, also known as Kav, has been established at the end of the 80's and is vested with an essentially advisory power, being unable to legislate.

It accordingly voices its opinion on issues affecting city administration, via participation of a few representatives in the City Council sessions as well as in other city Commissions.

While the Council of Foreigners dates back to the 80's, immigrants' participation in trade unions begins already in the post-World War II period.

These bodies are not limited to defending foreign workers against discriminations, as they represent an important platform through which political activity may be undertaken.

The presence in Frankfurt of countless associations of immigrants also depends on the role played by Amka which, from the word go, has backed up immigrant organisations, by means both of an advisory activity and the funding of various projects. Political engagement by immigrants may be a rather effective tool to counteract assimilation downwards, as far as ghettoized and marginalised minorities are concerned [S. Bohon, 2015].

In Germany, lack of recognition of the stable presence of immigrants, the de facto exclusion of non-citizens from political rights, and a restrictive law governing access to citizenship have limited political participation by immigrants notwithstanding the locally enacted recognition and inclusion policies.

In 2000, in fact, elements of the *jus soli* or “right of the soil” that facilitate access to citizenship and to political rights for all legal residents and for their children born in Germany have been introduced¹⁰.

Another problem in Germany is the one relating to the integration of immigrants into the school system, based on a criterion entailing a division of children depending on the programs they will embark upon.

Some, in fact, gain access to the elitist educational program ensuring entry at university and important professional opportunities, while others follow a program aimed at obtaining a professional certificate¹¹.

Within such a school system, founded on a selection criterion, inadequate knowledge of German proves to be the main factor of discrimination against the immigrant population.

As regards the countries immigrants come from, Italians, Turks and Greeks are counted among the oldest migratory components found in Frankfurt.

Frankfurt is characterized by the development of an essentially multi-cultural model which, through the contribution of Amka, has implemented projects aimed at enhancing the heterogeneity of classes, as attested by the Italo-German bilingual school that promotes

¹⁰ The reform of citizenship, however, discloses limits capable of hindering both the first generation immigrants, who do not feel like giving up their own citizenship, and the second generation ones who, after acquiring citizenship at birth, must choose, on reaching majority age, between it and their parents' citizenship.

¹¹ There are, lastly, the unified middle schools, also known as differential schools, which begin already at primary school level, for problematic children learning- and conduct-wise.

the recognition and preservation of the original Italian culture and language.

Notwithstanding all the policies implemented, the weakness in the political participation by immigrants and the discriminations within the school system and the job market represent two concrete obstacles in the face of the creation of a multi-cultural society.

Bibliography

- Ambrosini M. (2011), *Sociologia delle Migrazioni*, Il Mulino.
- Berry B., Fong E. (2017), *Immigration and the city*, John Wiley And Sons, United Kingdom.
- Betts A. (2011), ed. *Global Migration Governance*, Oxford, Oxford University Press.
- Blanc M. (1984), Immigrant housing in France: from hovel to hostel to low cost flats, «New Community», Vol. 11, no. 3, Spring.
- Bohon S. (2015), *Immigration and Population*, Conley M.E., Polity Press, United Kingdom.
- Calavita K. (2005), *Immigrants at the margins, Law, Race and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Castles S. Miller M.J. (1993), *The Age of Migration: International Population Movements*, Modern World, Guilford Press.
- Cohen R. (1987), *The new helots: migrants in the international division of labour*, Aldershot, Gower .
- Cross M. (1983), *Migrant workers in European cities: concentration, conflict and social policy*, Birmingham, Research Unit on Ethnic Relations.
- De Luca V., Trotto C. (2012), *Politiche locali avanzate in un contesto restrittivo. Il caso di Francoforte*, in Ambrosini M., *Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa*, FrancoAngeli.

Edye D. (1987), *Immigrant labour and government policy: the cases of the Federal Republic of Germany and France*, Aldershot, Gower.

Freeman G. P. (1979), *Immigrant labour and racial conflict in industrial societies: the French and British experience, 1945-1975*, Princeton, Princeton University Press.

Geddes A. (2003), *The politics of migration and immigration in Europe*, London, Sage Publications.

Goodman S.W. (2011), "Integration Requirements for integration's sake? Identifying, categorising and comparing civic integration policies", *Journal of Ethnic and Migrations Studies*, A. 36, N. 5.

Grillo R.D. (1985), *Ideologies and institutions in urban France: the representation of immigrants*, Cambridge, Cambridge University Press.

Lever-Tracey C. (1983), Immigrant workers and postwar capitalism: in reserve or core troops in the front line?' «Politics and Society», Vol. 12, no. 2.

Manning P. (2004), *Migration in World History*, Routledge.

Palermo G. (2011), "Vittime collettive e multivittimizazioni tra definizioni e malintesi", in A.A. V.V., *Vittime immigrate. Esigenze regolative e tutela dell'identità nella società complessa*, Franco Angeli.

Rogers R. (1985), *Guests come to stay: the effects of European labour migration on sending and receiving countries*, Boulder, Colorado, Westview Press.

Schmitter B. (1981), Trade unions and immigration politics in Western Germany and Switzerland, «Politics and Society», Vol. 10, no. 3.

Triandafyllidou A., Ambrosini M. (2011), Irregular Immigration Control in Italy and Greece: Strong Fencing and Weak Gate-keeping serving the Labour Market, «European Journal of Migration and Law», Vo.13.

Vollmer B. A. (2011), Policy Discourses on Irregular Migration in the EU – 'Number Games' and 'Political Games', «European Journal of Migration and Law», Vol.13, No.3.

Mediazione, dalla rottura al legame

di Anne Catherine Salberg

1. Premessa

Essere davanti o dietro la sbarra, equivale a mettersi al servizio della giustizia dello stato resa secondo la modalità del giudizio. La legge conferisce diritti, permette di mantenere equilibrati i rapporti di potere. Le donne hanno instancabilmente condotto questa lotta per il riconoscimento dei diritti: grazie a loro, è stata riconosciuta la condizione di vittima nel processo penale, grazie a loro, il diritto di famiglia si è evoluto verso il riconoscimento dell'uguaglianza degli uomini e delle donne nel matrimonio e nel divorzio. Le donne hanno favorito un cambiamento irreversibile.

Tuttavia, questi risultati rientrano nell'abbandono del pensiero sul diritto in favore del "discorso sui diritti" che atomizza la società in tanti individui e smette di pronunciare i principi ispiratori del legame sociale, lasciando il campo aperto al confronto, diritti degli uni contro diritti degli altri? [I.Théry, 1997, 13-27].

Inoltre, l'attuazione del diritto da parte del processo, sulla base della contrapposizione dei punti di vista, favorisce la radicalizzazione delle posizioni? Il processo mette barriere tra le persone: la logica della legge si iscrive in un principio di rottura, c'è un vincitore e un perdente.

La mediazione offre un approccio diverso in cui, da posizioni opposte, si cerca l'esattezza della soluzione mediante l'interazione delle persone in conflitto.

La logica della mediazione si iscrive in un principio in cui tutti perdono e tutti vincono attraverso la creazione di un mondo comune.

Nella prima parte di questo contributo, considereremo la mediazione mezzo di risoluzione dei conflitti. Tratteremo poi del contesto in cui si inserisce la crescita della mediazione, prendendo in considerazione tre diverse prospettive teoriche: i cambiamenti che attraversano la nostra società in relazione alla legge, i cambiamenti dei modelli nella giustizia penale e i cambiamenti rispetto al senso di giustizia.

Nella seconda parte di questa relazione, discuteremo in modo più concreto dell'istituzionalizzazione della mediazione come modalità cooperativa di gestione dei conflitti, illustrando attraverso l'esempio della recente esperienza di Ginevra per quanto concerne la mediazione in materia penale.

2. Le modalità di risoluzione dei conflitti

Come possiamo distinguere i modelli di gestione dei conflitti? Un primo modo è quello di analizzare l'uso della violenza secondo una tipologia che lo codifica (sistema rivendicativo), lo vieta o lo ritualizza. Possiamo anche stabilire una tipologia tra le modalità giurisdizionali (sentenza che si riferisce a uno standard imposto) o non giurisdizionali (negoziato bilaterale, mediazione, arbitrato). Possiamo, con riferimento alla teoria dei giochi, differenziare le modalità a somma nulla (il giudizio che prevede un terzo che impone una soluzione, che stabilisce chi ha ragione e chi ha torto partendo dai fatti del passato, facendo riferimento a una norma giuridica), le modalità a somma positiva (negoziato tra le parti allo scopo di giungere ad

un compromesso orientato verso il futuro, mantenendo un rapporto non conflittuale e cercando di conciliare gli interessi) [N. Rouland, 1988, 308ss.].

Un modello particolarmente interessante è quello proposto da Etienne Leroy¹: alla base delle diverse modalità di risoluzione dei conflitti, ci sono quattro tipi di applicazione dell'ordine, l'ordine accettato (rapporto continuo), l'ordine negoziato (pacificazione del rapporto), l'ordine imposto (giudizio) e l'ordine contestato (messa in discussione dell'ordine esistente).

Nell'*ordine accettato*, le parti arrivano ad un compromesso, hanno un rapporto di tipo dinamico in cui la controversia non si trasforma in conflitto. Al contrario, nell'*ordine contestato*, i conflitti, anche essi basati su un rapporto di tipo dinamico, terminano con la vittoria del più forte o del più abile. Tra questi due estremi, vi è l'*ordine negoziato*, in cui le controversie diventano conflitti che necessitano dell'intervento di un terzo il quale porterà la pace, e l'*ordine imposto* in cui il conflitto si trasforma in lite, risolta da un giudice che applica la legge vigente per fare giustizia.

Se l'ordine accettato e l'ordine contestato esistono in tutte le società, l'ordine imposto, un corollario dell'esistenza dello Stato, non si trova nelle società tradizionali elementari, nelle quali predomina l'ordine negoziato. A lungo, la teoria evolutiva del diritto ha considerato l'ordine imposto il culmine delle complesse società statali. Tuttavia, vale la pena riflettere su cosa significhi oggi l'uso crescente dell'ordine negoziato da parte dello Stato, simbolo dell'ordine imposto [P. Gérard, F. Ost, M. Van De Kerchove, 1996], con lo sviluppo di procedure alternative, quali la conciliazione, l'arbitrato e la mediazione, che sarà unico oggetto della presente relazione.

¹ Quadro di Etienne Leroy, citato da N. Rouland, [n. 2, 447].

3. La mediazione, una forma negoziata di gestione dei conflitti

Modalità tradizionale² di controllo sociale, la mediazione è vecchia quanto i conflitti stessi. E' nota in Occidente a partire dall' Antichità greca. Uno storico belga, Xavier Rousseaux, sostiene che la negoziazione costituì il fondamento del diritto penale in Europa fino all'ascesa al potere delle monarchie nel 16 ° secolo, quando si passò gradualmente al tempo della procedura in cui la legge si impose come fondamento di qualsiasi negoziato, in cui la giustizia penale emerse come paradigma di controllo sociale [Xavier Rousseaux, 1996].

Riscoperta 30 anni fa negli USA, dove si è sviluppata come modalità di risoluzione alternativa dei conflitti (ADR), la mediazione è stata introdotta in Europa da circa venti anni. La mediazione familiare è emersa in concomitanza con le pratiche di mediazione comunitaria. Lo sviluppo della mediazione come un processo di gestione dei conflitti oggi si applica a tutti i settori della vita sociale - internazionale, privato, pubblico. Si possono trovare delle sue applicazioni anche in ambito professionale, scolastico, ambientale, amministrativo.

Possiamo considerare la recente crescita della mediazione in Occidente come " sintomo e rimedio " secondo il parere di Jean De Munck [1998]. Sintomo di un fenomeno funzionale, riflette lo squilibrio tra offerta e domanda di giustizia. La mediazione offre una modalità aggiuntiva di gestione del conflitto e facilita l'accesso alla giu-

² La mediazione é presente nella maggioranza delle culture non occidentali. Vedere per esempio Istituto svizzero di diritto comparato, *La mediazione: una modalità alternativa di risoluzione dei conflitti?*, Schulthess Polygr, Verlag, Zurigo 1992; o la rivista americana *Conflict Resolution Quarterly* (Anticamente *Mediation Quarterly*), Jossey-Bass Publishers San Francisco, che regolarmente pubblica articoli su questo argomento.

stizia di vicinanza. Inoltre, rimedio perché si inserisce nel fenomeno contemporaneo della trasformazione dell'azione pubblica e delle modalità di intervento dello Stato. I conflitti interpersonali gestiti dalle difficoltà della vita moderna non sono più controllati dal potere simbolico dello stato, ma dalle risorse dei singoli e della comunità [P. Mil. Burn, 2002].

La mediazione "rimedio" partecipa al controllo sociale e rientra tra le profonde modifiche che attraversano la nostra società. Come possiamo ora affrontare la questione della coesione sociale [C. Thuderer, 2000] in un momento in cui la sola forza del potere pubblico non è in grado di mantenerla? Come possiamo affrontare i cambiamenti contemporanei? Ci proponiamo di trattare a partire da questo momento, di tre approcci per comprendere sul piano teorico il contesto della "irresistibile diffusione della mediazione" [B. Bastard, L. Cardia Vonèche, 1998/2], facendo riferimento ai contributi offerti dalla socio-antropologia del diritto, dalla criminologia e dalla sociologia della giustizia.

4. I cambiamenti in materia di diritto e di giustizia

Il primo chiarimento che vorremmo fare è quello riguardante gli antropologi [E. Leroy, 1999] e sociologi [J. F. Perrin, 1997]; J. De Munck, M. Verhoeven, 1997] del diritto i quali riconoscono che il modello tradizionale di diritto, basato sul monismo (unità dell'ordinamento giuridico in una determinata area geografica) e il positivismo (la legge non può essere il prodotto delle norme emanate dal legislatore), non è più sufficiente a comprendere la realtà sociale del diritto. Raccomandano di riconoscere l'esistenza di un fenomeno irreversibile, quello delle pluralità degli ordini normativi.

Il pluralismo normativo afferma che lo Stato non ha il monopolio della produzione legislativa. Oltre alla legge ufficiale, vi è una plura-

lità di ordini normativi che sono impigliati nella gestione pratica dei sistemi di regolamentazione. La legge non è radicata nella coercizione che impone il potere politico, ma piuttosto nelle interazioni umane. La teoria radicale del pluralismo concepisce il soggetto di diritto come un agente morale che prepara la legge a esso applicabile e ne promuove una visione dinamica, che si costruisce attraverso l'interazione dei soggetti di diritto e delle istituzioni [R. A. Macdonald, 2000]. Qualunque siano, le varie teorie del pluralismo giuridico sono in grado di comprendere meglio ciò che è la legge e come funziona [N. Rouland, 1991].

Questo cambiamento della concezione del diritto porta ad una trasformazione radicale del rapporto rispetto alla norma. Piuttosto che applicare una regola generale e astratta, predeterminata dalla legge, per uno specifico contesto, gli agenti elaborano una norma adeguata alla situazione che vivono.

Il fenomeno della deformalizzazione e della desostanzializzazione della norma è particolarmente evidente nella regolazione dei conflitti coniugali. Oggi, la legge riconosce una modalità di funzionamento della coppia capace di promuovere l'autodeterminazione delle persone soprattutto quando sono sposate o vivono in unione di fatto e che, che al momento del loro divorzio o della loro separazione, rispetta la loro vita privata e la continuità del loro ruolo nei confronti dei figli [B. Bastard, L. Cardia Vonèche, 1990].

Possiamo illustrare questa evoluzione attraverso l'introduzione, avvenuta in Svizzera, della nuova legge sul divorzio [CCS 111-149]. Il legislatore, tenendo in considerazione il cambiamento delle mentalità, ha introdotto il divorzio consensuale, basato sul riconoscimento della disunione dei coniugi piuttosto che su cause specifiche, come previsto dalla precedente legge. La legge chiede che i coniugi presentino una "richiesta comune di completo accordo".

Il giudice, tuttavia, resta il garante della tutela degli interessi individuali, assicurandosi che l'accordo tra i coniugi sia stato raggiunto «dopo una matura riflessione e consapevolmente, assicurandosi che sia chiaro e completo e che sia ovviamente non sleale» [CCS 140].

Questa privatizzazione del rapporto di coppia, che cessa di essere centrale nella costruzione della famiglia e della filiazione costituisce uno sconvolgimento culturale simile a quello che rappresentò la laicizzazione del legame politico facendo divenire la religione una questione di coscienza individuale: Come sviluppare riferimenti comuni in materia di famiglia e di filiazione che rispettino la diversità delle scelte e delle situazioni? [I. Théry, 1997, n. 1, 24].

Se il vincolo matrimoniale è stato reso parzialmente disponibile, non è ancora così per quel che concerne il vincolo della filiazione da cui dipende sempre l'appartenenza dell'individuo alla società. L'importanza sociale della famiglia come istituzione, qualunque sia la forma concreta di organizzazione, rimane di interesse pubblico. Possiamo anche fare la seguente osservazione: Il diritto di famiglia si è evoluto notevolmente verso una valorizzazione dell'autonomia e della responsabilizzazione del singolo, lasciando alla giustizia un ruolo secondario di protezione dei bisogni individuali e di garanzia dei valori sociali fondamentali [A. C. Salberg, 2001, 27-36].

Questa evoluzione porta a una concezione procedurale della giustizia che riconcilia società pluralistica e norma comune. In ogni situazione, la famiglia stessa definisce la propria moralità. Tuttavia, solo la forma è cambiata: non è più il giudice ad emettere una ingiunzione astratta, ma gli interessasti. Il giudice ratifica la loro decisione presa in contesto. Così il modello di giustizia che si sviluppa è “garantista” [A. Garapon, 1997]: se le parti in conflitto non riescono a negoziare o non vogliono preservare la loro libertà di decisione e di autodeterminazione, è solo a questo punto che l'intervento giudiziario acquisterà allora senso [A. Farlnha, 1998]. Con questo esempio della

legge sul divorzio, abbiamo cercato di illustrare il cambiamento in relazione al diritto e alla giustizia, che non è più orientato principalmente ad un modello di rottura, ma ne propone uno di negoziazione delle esigenze di tutti e di ricomposizione del legame familiare, in cui la mediazione può svolgere un ruolo importante.

5. I cambiamenti del modello di giustizia penale

Il secondo contributo che vorremmo presentare è proposto dai criminologi. In materia penale, la problematica della delinquenza, l'importanza della vittima, la richiesta crescente di giustizia da parte dei cittadini hanno portato anche il sistema penale a cercare altre risposte. Se la criminologia si è interessata da oltre un secolo all'autore del reato, la vittima è stata a lungo ignorata dal sistema repressivo, applicato dallo Stato moderno. Solo di recente è stata riconosciuta come se fosse anch'essa un agente del sistema penale [B. Corboz, 1996, 53-91].

Il tradizionale sistema penale si basa sul paradigma della giustizia retributiva. In questo modello, la funzione del diritto penale è quello di preservare i valori e i principi definiti dallo Stato. Quando si verifica una violazione di queste norme, la giustizia retributiva si propone di:

- Rendere giustizia nel conflitto tra avversari
- Far prevalere la norma
- Opporre l'autore del reato allo Stato
- Stabilire la colpevolezza dell'autore del reato
- Fissare una sanzione che applichi le regole prestabilite .

Emerge un nuovo paradigma³, quello della giustizia riparativa [Howard Zehr, 1995, 207-216] che può essere così riassunto: il crimine colpisce le persone e i rapporti. In materia penale, la giustizia riparatoria concepisce il crimine o il delitto come una violazione dei rapporti sociali. Fare giustizia consiste in:

- Cercare la giustizia attraverso il dialogo
- Far prevalere l'autodeterminazione delle parti
- Assegnare il ruolo centrale alla vittima e all'autore del reato
- Identificare i bisogni individuali e gli obblighi sociali
- Consentire il ripristino delle relazioni personali e sociali.

L'approccio retributivo pone l'accento sul crimine e sulla sua pena mentre l'approccio di riparazione definisce l'atto delittuoso come un problema di ordine interrelazionale. La mediazione permette alla vittima, che esprime chiaramente il suo consenso, di recuperare il conflitto ed esserne un agente a pieno titolo⁴. Essa può, attraverso l'incontro e il dialogo, rapportarsi direttamente con una persona che può "umanizzare" piuttosto che percepirla astrattamente come un oggetto. Ascoltata e capita, la vittima può, attraverso il riconoscimento dei

³ Il termine inglese "restorative justice" viene tradotto in francese sia da "justice réparatrice" che da "justice restauratrice". Quest'ultima espressione, che preferiamo, sembra imporsi a livello internazionale [vedere RDCP, aprile 2002, 411 a proposito della 5° conferenza internazionale sulla giustizia restauratrice a Louvain-la Neuve dal 16 al 19 settembre 2001].

⁴ L'esperienza delle associazioni di vittime mostra l'importanza del consiglio e del sostegno che consente loro di parlare del problema, di prendere coscienza dei diversi tipi di risposte possibili prima di scegliere l'una o l'altra strada. Messa di fronte alla violenza, la vittima ha prima di tutto bisogno di riconciliarsi con se stessa, di ritrovarsi, di ricostruirsi. E' solo in un secondo momento che potrà accettare di entrare in un processo di mediazione [Gottreaux-Biancardi E., 1997].

fatti e delle responsabilità per l'atto commesso, veder soddisfatto il suo bisogno di giustizia [S. Arnoux, N. Terq, 1997, 109-126].

La partecipazione volontaria del reo rende anche lui un agente del processo, in grado di impegnarsi, di ottenere consenso, di fare strategia⁵. La mediazione in materia penale contribuisce ugualmente alla responsabilizzazione dell'autore del reato il quale, pur offrendo un adeguato risarcimento per i danni provocati, può prendere realmente coscienza della dimensione affettiva e della realtà di un disturbo causato alla comunità. Questa sinergia riparatrice gli consente di cogliere il valore della legge simbolica, piuttosto che quella imposta con la forza [R. Cario, 1997].

La giustizia riparatoria cerca di raggiungere la soddisfazione ottimale di tutte le parti interessate dal danno causato da un crimine. Tuttavia, l'offesa non implica solo la vittima e l'autore del reato, ma anche la società. La sua sfida va oltre le perdite subite dalle vittime, il che significa una minaccia per la pace sociale e per la qualità della vita in comune. Così la comunità e lo Stato hanno delle missioni complementari nella riparazione degli effetti di un crimine: La comunità ristabilisce la pace, sostiene le vittime e reintegrare l'autore

⁵ Se l'autore di un crimine è indotto ad entrare in mediazione per evitare la minaccia di persecuzioni penali, ciò può far sì che la sua partecipazione non sia effettiva e non favorisca la dimensione riconciliatrice. In caso di rifiuto di partecipazione alla mediazione, esiste il rischio di incriminazione da parte del giudice, il quale avrebbe potuto archiviare il caso senza il tentativo di mediazione. Il principio di uguaglianza di trattamento rischia a questo punto di venir violato. Gli autori parlano quindi di "net-widing" nel momento in cui i magistrati utilizzano la mediazione come una soluzione di ricambio a un'archiviazione senza conseguenze e non come soluzione al perseguimento o all'incarcerazione [Peters T., Aersten I., 1999, 161-180].

del reato; lo Stato mantiene l'ordine nella società, garantendo l'equità all'autore del reato e le condizioni di riparazioni alla vittima [L. Walgrave, 1999]. Si può notare una evoluzione del diritto penale retributivo rispetto ad un modello teorico di giustizia che considera il crimine o delitto come una violazione dei rapporti sociali, piuttosto che una violazione al diritto penale. Pratiche innovative, quali la mediazione, partecipano a una nuova forma di giustizia attraverso il dialogo [Y. Cartuyvels, F. Digneffe/Dan Kaminski, 1997], promuovendo la partecipazione degli agenti e il riconoscimento della loro capacità di autodeterminazione per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti che hanno con gli altri e nati da un atto incriminato dalla legge penale. Se la normatività penale sussistente mediante la definizione del delitto e la minaccia di punizione per il colpevole, essa si intreccia con il contributo di un'altra normatività incentrata sulla regolamentazione di un conflitto di natura interpersonale in un caso di comunicazione [J. Faget, 1997].

Con questo concetto di giustizia riparatoria, abbiamo voluto dare un esempio in cui la mediazione offre una risposta innovativa per trovare una soluzione in molte situazioni di violenza. Lungi dal banalizzare le disposizioni penali, essa è in grado di garantire la loro legittimità. Permette dunque alla giustizia penale di realizzare uno dei suoi obiettivi fondamentali, la continuità della pace sociale [M. Eckmann, A. C. Salberg, C. Bolzman, K. Grünberg, 2001].

6. I cambiamenti rispetto al senso della giustizia

La terza pista che tratteremo è quella offerta dalla sociologia della giustizia, che si propone di fare riferimento ai giudizi riguardanti ciò che è giusto e ciò che è sbagliato in quanto prodotti da persone normali piuttosto che prendere in considerazione l'analisi di esperti, come avvocati e giudici [A. Berten, 1993].

Esisterebbe una competenza delle persone di sostenere, durante una discussione su una generale equivalenza, un principio riconosciuto, senza dover necessariamente ricorrere ad un giudice. Non sarebbe né utile né necessario operare una distinzione tra le competenze ordinarie di chiunque e quelle scientifiche degli esperti.

Questa capacità di giudizio della gente comune rivelerebbe una disposizione "morale" che è possibile trovare ad esempio nelle richieste, nel sentimento di ingiustizia, negli accordi, nei compromessi e può dar vita a dei paralleli pertinenti. I modelli del bene comune non sarebbero dunque da attribuire a una filosofia politica, ma ad una capacità morale diffusa di comprensione precisa del legame sociale. Gli individui avrebbero la capacità di astrarsi dalla loro particolarità per accordarsi su un principio comune superiore.

Questo approccio sociologico della giustizia è stato proposto da Boltanski (sociologo) e Thevenot (economista) [1991]. L'originalità del loro approccio è quello di cercare la generalità, che definisce l'adeguatezza o l'accuratezza di un dispositivo piuttosto che la sua universalità. Ciò significa che non c'è una regola trascendentale, ma una pluralità di generalità, complesse e differenziate, i "mondi", che comprendono gli individui, le istituzioni, le regole, gli oggetti, le prove. A partire da sei grandi opere filosofiche (Saint-Augustin, Bossuet, Hobbes, Adam Smith, Rousseau, Saint-Simon), gli autori hanno studiato i modelli di giustificazione dei principi di giustizia nella società democratica moderna privilegiando i modelli dell'accordo e dell'uguaglianza e rigettando quelli retti principalmente dal dominio e dalla forza.

Essi hanno quindi individuato sei "mondi" diversi (la città ispirata, la città domestica, la città di opinione, la città civica, la città mercantile, la città industriale) per le quali esiste *un principio comune superiore* come " la generazione, la tradizione, la gerarchia" nel mondo domestico, o " la volontà generale e la collettività" nel mondo civico.

In ciascuno di questi mondi, è grande (*Stato di grandezza*), colui che garantisce il rispetto del principio comune superiore della città (ad esempio il delegato, la persona eletta nella città civica o il padre, il capo nella città di residenza). Lo stato di grandezza si basa su degli *oggetti* (ad esempio, la legge nella città civica o le regole del saper vivere nella città domestica) e dei *soggetti* (per esempio, il partito o il comitato nella città civica o la famiglia nella città di domestica). In ciascun ordine, la *dignità* delle persone si esprime attraverso la capacità comune di elevarsi verso il bene comune.

Le persone, quando sono in conflitto, cercano di raggiungere dei compromessi. Ognuno partirà dal proprio mondo e vorrà avere ragione, in seguito potrà riconoscere il mondo dell'altro e sacrificare progressivamente la sua posizione, ammettendo che non vi è un'unica realtà, la verità assoluta. Questo non significa stabilire quale principio superiore comune prevarrà (ad esempio, la tradizione nella città domestica o la volontà collettiva nella città civica), ma cercare una "soluzione ibrida" partecipe di più mondi. A poco a poco, la gente potrà ricostruire un senso comune di giustizia, disponendosi successivamente e contemporaneamente in mondi diversi ed elaborando una soluzione capace di coinvolgere più mondi. La creazione di un mondo comune, dove tutti perdono e tutti vincono, renderà possibile una soluzione accurata.

Questa proposta di analizzare la "giustizia" a partire dalle capacità degli agenti porta ad un approccio fruttuoso dei meccanismi di controllo sociale sia per il sistema giudiziario che per la mediazione. Ciò non significa cercare una interpretazione nel diritto, che cerchi di ricostruire una storia, ma di fare riferimento alla molteplicità dei meccanismi delle giustificazioni che operano nei diversi mondi comuni.

In sintesi: queste intuizioni teoriche che sono la proceduralizzazione del diritto, della giustizia riparatoria e della sociologia della giustizia consentono di riflettere sullo sviluppo della mediazione co-

me mezzo che permette di confar considerare il conflitto, non più in una prospettiva di rottura e di esclusione così come proposto dal diritto positivo, ma piuttosto di continuità del legame, di integrazione.

Sia l'evoluzione del diritto della famiglia che quella della giustizia penale mostrano un cambiamento in rapporto alla norma. Il ruolo del diritto non è solo quello di offrire soluzioni già pronte ma anche di garantire l'attuazione di procedure che riconoscano agli individui una certa capacità di autodeterminazione per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti che hanno con gli altri e una maggiore responsabilità verso le decisioni che li riguardano.

La giustizia riparatoria presuppone che il legame sociale non possa essere sostenuto esclusivamente dalla garanzia di ordine da parte dello Stato, ma che l'intera società debba essere coinvolta nella ricerca del ripristino di un equilibrio. La pace sociale può essere assicurata solo se include tutti i membri della comunità. La teoria dei mondi offre una possibile risposta alla complessità della vita moderna e la conseguente perdita di punti fermi causata dalla fine del positivismo. Mostrando che non vi è un principio universale applicabile a tutti, ma una pluralità di modi di intendere la realtà, essa mira a creare concretamente i principi di giustizia.

7. L'istituzionalizzazione della mediazione

A partire da queste riflessioni teoriche, ci proponiamo in un primo momento di definire la mediazione come modalità di risoluzione dei conflitti. Prenderemo in esame i principi che dirigono il mediatore nella sua arte e rifletteremo su come la mediazione può essere istituzionalizzata senza essere distorta. Illustreremo il nostro proposito mediante la nuova esperienza della mediazione istituita dalla legge,

la mediazione penale di Ginevra⁶. La mediazione ha avuto inizio come pratica alternativa alla giustizia. Essa è stata finora poco teorizzata. Molti l'hanno vista come una semplice tecnica di risoluzione dei conflitti al servizio dei vari professionisti. Il suo sviluppo ne ha risentito e un gran numero di pratiche diverse è stato incluso in questo concetto. La tentazione di lasciarsi strumentalizzare dalla legge e dal sistema giudiziario è molto forte. Il rischio principale di questa visione "tecnica" della mediazione (la risoluzione del conflitto in modo "dolce") è quello di permettere lo svilupparsi di una pratica di sotto-legge, in cui tutte le garanzie procedurali sono abbandonate in favore di una pacificazione ad ogni costo del conflitto. Il Consiglio d'Europa ha emanato diverse raccomandazioni, fissando i principi essenziali per salvaguardare l'autonomia della mediazione⁷. Una pratica rigorosa e intransigente dovrebbe guidare l'attuazione dei progetti sul piano legislativo, giudiziario e pubblico nel rispetto della specificità della mediazione. Così, come possiamo istituzionalizzare la mediazione? È possibile? [J. Faget, 1995] Potrebbe perdere la sua ragion d'essere? [B. Bastard, L. Cardia Vonèche, 2000] Queste domande sono importanti se vogliamo garantire alla mediazione la sua originalità.

⁶ Si noti che il 1 luglio 2002, l'articolo 39a della legge di Friburgo sulla giurisdizione penale dei minori (RSF 132.6) è entrata in vigore. Offre al giudice la possibilità di ricorrere ad un mediatore penale ad ogni stadio del processo.

⁷ Raccomandazione (98) 1 sulla mediazione in materia familiare, (Rac 98[I], <http://cm.coe.int/ta/rac/1998/f98r1.htm>; Raccomandazione (99) 19 sulla mediazione in materia penale (Rac 99[19]; <http://cm.coe.int/ta/rac/1999/f99r1.9.htm>; Raccomandazione (2001) 9 sulle modalità alternative di risoluzione dei contenziosi tra les autorità amministrative e i privati <http://cm.coe.int/ta/rac/2001/f2001r19.htm>.

8. La pratica della mediazione

La mediazione, a prescindere dal suo campo di applicazione, offre alle persone in conflitto la possibilità di gestire il loro disaccordo, di riprodurre il conflitto nel suo contesto, di analizzarne le cause, senza essere vincolati da regole formali di procedura. Quello che rende tale una mediazione è il processo che attua. I "medianti"⁸ e accettano di formulare e di vivere il loro conflitto dalla prospettiva anticipata della sua gestione cooperativa, e di collocarlo entro un periodo di tempo limitato. Il mediatore è un terzo operatore che consente agli agenti di chiarire le loro posizioni, di generalizzarle e riconoscere che ci sono "mondi" diversi [J. De Munck, 1994, 91-138]. Il mediatore non deve porsi come un esperto di uno di questi mondi (vale a dire un buon padre nel mondo domestico o un rispettabile cittadino nel mondo civico per esempio. Se il mediatore riconosce alle parti in conflitto la capacità di difendere e giustificare le loro posizioni, potranno pretendere verità e precisione, non in astratto, ma concretamente [M. E. Volckrick, 2002]. Tuttavia, l'incontro di mondi diversi porta con sé la possibilità di una crisi. Possiamo cercare di escluderla mirando ad un bene comune che non rivelerebbe né l'uno né l'altro, ma che li comprenderebbe tutti [A. Grosvernier, 2002]. Il mediatore accetta tutti i mondi e accetta che non ci sia armonia tra di loro. Si apre lo spazio di una co-costruzione, tenendo conto della gamma dei mondi possibili di riferimento di un contesto [M. E. Volckrick, 2000]. Le norme e le funzioni che guideranno la pratica del mediatore nell'espletamento della sua missione possono essere elencate: la

⁸ Al fine di evitare qualsiasi fraintendimento con la terminologia giuridica utilizzata nel processo, useremo il termine "mediante", al posto di "parte" per riferirci alle persone che partecipano ad un processo di mediazione.

partecipazione volontaria, l'autonomia e l'indipendenza, la riservatezza, la diligenza e la competenza [A. Farinha, 2002].

La partecipazione delle persone in conflitto dipende dalla loro libera adesione al processo di mediazione⁹. Per fare questo il mediatore garantisce ai medianti la possibilità di spiegarsi senza alcuna violenza, coercizione, minaccia o qualsiasi altro mezzo sleale¹⁰; permette loro di poter rinunciare in qualsiasi momento alla mediazione. Fornisce informazioni sufficienti sulla natura delle regole, degli obiettivi e conseguenze del processo e sul ruolo del mediatore¹¹.

Il processo di mediazione si basa sulla libertà, sulla capacità di autodeterminazione e sulla responsabilità dei medianti di gestire il conflitto che li oppone. Al fine di garantire questi principi di autonomia e di indipendenza¹², il mediatore è indipendente nei confronti dei medianti e del conflitto e non condivide alcun legame o interesse con loro; è indipendente nella sua funzione specifica in relazione alle altre parti coinvolte (avvocati, assistenti sociali, terapisti) e indipendente verso l'istituzione che lo delega. Egli si astiene dall'intervenire nella mediazione quando il conflitto interferisce con i propri interessi o rapporti professionali o personali, dall'offrire servizi ai medianti che non hanno a che fare con la mediazione, dall'esercitare per l'uno o l'altro dei mandanti, o per l'istituzione commissionaria, delle funzioni diverse da quelle di mediatore.

⁹ Rac 99 (19)1; Codice ginevrino di procedura penale (CGPP) 115B, al. 3

¹⁰ Rac99(19) 11.

¹¹ Esposto dei motivi Rac 98 (1) 28; Rac 99(19)10; CGPP 115B, al.1.

¹² Rac 99 (19) 5, 20; Legge ginevrina di organizzazione giudiziaria (LGOJ) 156-159.

Il mediatore non può né rappresentare, né difendere, né consigliare l'uno o l'altro dei medianti¹³ né prenderne le parti o favorirne l'uno o l'altro: per garantire la sua imparzialità, il mediatore fa il possibile per armonizzare le posizioni dei medianti. Facilita l'esercizio della loro autonomia e impedisce tra di loro ogni tentativo di intimidazione, di manipolazione o di minaccia¹⁴.

Nella mediazione, non ci sono obblighi di risultato e tutti gli interessi addotti dai medianti vengono presi in considerazione. Per garantire la neutralità¹⁵, il mediatore controlla il processo e non il suo contenuto o il suo risultato; rispetta e non giudica gli interessi, i valori, le scelte e la capacità decisionale dei medianti. Si astiene dall'incoraggiare, dal suggerire o dall'imporre una soluzione e si assicura che le loro scelte siano pienamente consapevoli.

La riservatezza è, salvo diversa disposizione legale, un privilegio delle parti¹⁶. Ciò significa che le informazioni ottenute durante la mediazione sono confidenziali e non possono essere utilizzate senza l'esplicita autorizzazione dei medianti o nei casi previsti dalla legge. Il mediatore informa all'inizio del processo circa i limiti di riservatezza. Egli è tenuto di fronte a terzi a mantenere il segreto. Non può essere testimone in una causa che attiene al conflitto tra i medianti¹⁷. Il contenuto delle sedute di mediazione nonché il comportamento delle parti non può essere riferito all'istituzione commissionaria¹⁸.

¹³ Esposto dei motivi Rac 98 (1) 47 Rac 98 (1) III x.

¹⁴ Rac 98 (1) 38; Rac 98 (1) III i; Rac 99 (19) 26; CGPP 159.

¹⁵ Esposto dei motivi Rac 98 (1) 39; Rac 98 (1) III ii.

¹⁶ Esposto dei motivi Rac 98 (1) 40- 42; Rac 98 (1) III vi; Rac 99 (19) 2.

¹⁷ CCS 139 al. 3; LGOJ 160-161

¹⁸ Rac 99 (19) 32.

La mediazione si svolge in un tempo relativamente breve e strutturato. Al fine di garantire la diligenza del suo compito, il mediatore informa l'istituzione commissionaria dell'inizio e della fine della mediazione, e del suo risultato (la mediazione ha fallito o no)¹⁹. Garantisce che il ritmo delle sedute sia adatto ai mediandi. Egli è attento, qualora fosse necessario, alla esigenza, da parte dell'autorità competente, di prendere decisioni urgenti o provvisorie durante il processo di mediazione²⁰. Il mediatore può interrompere la mediazione in caso di gravi difficoltà per quanto riguarda il rispetto delle norme deontologiche o etiche.

Il mediatore offre garanzie di formazione generale in mediazione, di competenze specifiche e un alto livello di competenza nella gestione dei conflitti²¹. Interrompe o termina il processo quando si ritiene incapace di continuarlo efficacemente. Il mediatore si impegna a seguire un processo di formazione continua, in particolare sotto forma di intervizione (analisi di pratica tra pari) o di supervisione.

9. L'esempio ginevrino della mediazione penale delegata

In Svizzera, la mediazione si è sviluppata principalmente grazie alle associazioni. Così, a Ginevra, sono le associazioni che hanno portato l'idea di mediazione in materia penale, presentato la sua teoria e partecipato alla sua attuazione²². La legge è stata adottata a Gi-

¹⁹ Rac 99 (19) 32; CGPP 115B al. 5.

²⁰ Rac 98 (1)V b ii.

²¹ Esposto dei motivi Rac 98 (1) 33; Rac 98 (1) II c; Rac 99 (19) 24; LGOJ 156 al. 3-4.

²² Insieme all'iniziativa Raggruppamento Pro Mediazione e all'ACORSOS Razzismo e in collaborazione con l'Università di Ginevra, Dipartimento del Diritto

nevra nel 2001 ed i primi casi sono stati trattati a partire dal gennaio 2002. Questa legge prevede la delega da parte del pubblico ministero, fatta tempestivamente, della trasmissione di dossier ad un mediatore penale giurato. Otto mediatori, aventi una competenza specifica nel settore della mediazione in generale e nella mediazione penale in particolare²³, beneficianti di una vasta esperienza precedente in qualità di mediatore, figurano nell'albo dei mediatori del Consiglio di Stato²⁴.

Il Procuratore generale assegna una missione di mediazione ad un mediatore penale giurato²⁵ e lui presenta una copia del dossier penale²⁶. Inoltre informa le parti, con una lettera unica che egli ha scelto, nel loro caso, di utilizzare un test di soluzione negoziata del loro conflitto assegnando l'incarico ad un mediatore che li contatterà.

I criteri di delega non sono definiti dalla legge. La Procura ha ora fissato come principio quello di trasmettere al mediatore delle cause nelle quali il tipo di offesa delegata abbia a che fare con le ferite corporali lievi, le vie di fatto, gli attentati ai beni di scarso valore (appropriazione indebita, furto, danno alla proprietà) gli attentati contro l'onore (insulti, intercettazioni telefoniche) o il mancato pagamento

penale, è stato depositato un progetto, nell'ottobre 1997, al Gran Consiglio. Votato in primavera del 2001, la legge sulla mediazione penale è entrata in vigore il 15 agosto 2001 (Legge modificante quella esistente sull'organizzazione giudiziaria [Mediazione penale] [7750] E 2 05).

²³ La formazione per la mediazione é di 200 ore, la formazione specifica in materia penale di 40 ore,. I mediatori si sottopongono inoltre regolarmente a delle intervistazioni e supervisioni e seguono una formazione continua

²⁴ LGOJ 157.

²⁵ LGOJ 158.

²⁶ CGPP 115B a1. 2.

degli alimenti. Non ci può essere un interesse pubblico prevalente nella natura della controversia, in particolare a causa della gravità dell'infrazione commessa. Nessun criterio concernente la fattibilità della mediazione, come l'identificazione delle due parti, l'importanza dei fatti significativi e il loro numero, l'importanza del danno materiale, è stato per ora istituito [G. Demierre, 2002].

Dal momento in cui il dossier viene assegnato al mediatore, il processo di mediazione entra in una fase totalmente autonoma dalla giustizia. Il mediatore può esercitare il suo compito nel rispetto della sua deontologia e della sua etica. E' particolarmente degno di nota il fatto che la terminologia utilizzata dalla legge faccia riferimento ai principi della mediazione e non solo a quelli della giustizia. Quindi non parliamo di un "autore" e di una "vittima", ma di "persone in lite per dei fatti che potrebbero costituire un reato penale"²⁷. Ciò dimostra che non ci troviamo di fronte a una procedura giudiziaria, con il dovuto rispetto per le importanti norme giuridiche di procedura penale, che sono ovviamente la presunzione di innocenza, il diritto ad un equo processo e l'autorità della cosa giudicata [N. Bornoz, J. Knopfler, 2000], ma ad un processo autonomo. Tuttavia, il Procuratore resta gestore dell'azione penale²⁸ durante tutto il procedimento e decide al di fuori della mediazione del loro esito (archiviazione o istruttoria)²⁹.

²⁷ LGOJ 156 al. 1.

²⁸ CGPP 115B al. 2.

²⁹ Inoltre, la vittima conserva il diritto di ricorrere ad un giudice civile. In caso di un accordo raggiunto con la mediazione, si pone il problema dell'estinzione dell'atto pubblico. Il mediatore rischia di diventare uno strumento della giustizia se il suo obiettivo è unicamente quello di ottenere una riparazione materiale per la vittima. Questo rischio è ancora maggiore se i giudici penali hanno un "atteggiamen-

La legge garantisce la natura volontaria della mediazione. Il mediatore, quando ha ricevuto la delega, contatta le parti in causa e, nel primo colloquio individuale, verifica la loro libera adesione ad un processo avviato dal sistema di giustizia penale. Questo passaggio è cruciale, perché simboleggia il cambiamento della logica tra la missione punitiva della giustizia e la missione di dialogo della mediazione. In ogni momento è possibile fermare la mediazione, se i partecipanti ritengono che non è adatta all'obiettivo perseguito. Il mediatore lascia le persone completamente libere di aderire o non al metodo.

Il mediatore ginevrino può garantire ai mediandi la completa riservatezza dell'operazione. Infatti, egli è soggetto all'obbligo di mantenere il riserbo sui fatti che ha appreso nel corso della mediazione e non può essere ascoltato in qualsiasi veste a tal proposito. Il suo dossier non è sequestrabile. Quando il mediatore ritiene che la sua missione sia completata, porta a conoscenza del Procuratore generale solo il risultato della mediazione.

Segnala semplicemente "la mediazione é fallita" o "la mediazione non é fallita". Se un accordo è stato raggiunto tra i mediandi, questi ultimi decidono se lo desiderano di inviarlo direttamente al procuratore. Il mediatore rispedisce il dossier e riconosce, se necessario, l'accordo sottoscritto dalle parti (e la prova della sua esecuzione, per esempio, il ritiro della denuncia firmata).

La legge impone al mediatore di esercitare le proprie funzioni con assoluta indipendenza e imparzialità. Il mediatore assicura che i contendenti concludano un accordo libero e meditato. Egli non potrà

to punitivo". Essi tendono a considerare la restituzione e la mediazione come elementi estranei al sistema retributivo e diventa reale il rischio di strumentalizzazione delle misure restauratrici [KLAUSS SESSAR, 1999, 287-304].

esercitare alcuna pressione mirante ad ottenere un'adesione la quale non sarebbe liberamente consentita e negoziata³⁰.

Questo programma di mediazione penale è condotto in modo sperimentale a Ginevra. Il Procuratore ha scelto di delegare inizialmente solo le situazioni in cui i contendenti avessero legami che li avrebbero portati a frequentarsi in futuro. Oggi una dozzina di situazioni delegate si riferisce principalmente a conflitti familiari o di vicinato. Esiste un dialogo tra i mediatori e la

Procura, assegnando così tutte le sue opportunità a un modo diverso di affrontare il conflitto non più da una prospettiva di rottura ma di ridefinizione del rapporto.

In sintesi: la mediazione è un processo che affronta la questione della complessità umana e sociale sostenendo il pluralismo e la legittimità delle opinioni di ognuno. Essa porta le parti ad abbattere la loro visione del conflitto e a produrre, a partire dal riconoscimento dell'esistenza di mondi differenziati, un sapere comune e un senso di giustizia comune.

Non si misura il successo o il fallimento della mediazione attraverso la condotta di un intero processo conclusosi con un accordo, ma attraverso la capacità delle persone in conflitto di prendere in consegna la sua gestione. Un certo numero di principi che definiscono la pratica della mediazione - autonomia, indipendenza, imparzialità, neutralità, partecipazione volontaria, riservatezza - sono stati delineati dalle raccomandazioni del Consiglio d'Europa. A Ginevra, è stata attuata una prima esperienza di istituzionalizzazione in Svizzera di un programma di mediazione penale da parte della legge. Essa mira ad un oggetto qualitativo - per ottenere la soddisfazione di tutte

³⁰ LGOJ 159 at 1.

le parti interessate - piuttosto che ad uno quantitativo - per alleggerire di fatto la giurisdizione penale. L'introduzione di questo approccio in altre legislazioni cantonali e federali dovrà rispettare lo spirito della mediazione, che cerca un modo cooperativo per risolvere il conflitto [J. Knoepfler, 2001]. La legge garantirà l'autonomia della mediazione rispetto alle autorità giudiziarie stipulando la delega delle mediazioni a delle associazioni o a dei mediatori indipendenti. Il ruolo e le competenze del mediatore dovranno essere definiti. Il mediatore non è un esperto, ma è garante di una procedura che comporta la partecipazione paritaria di tutti. Ha una formazione specifica nel settore della mediazione e proviene da tutti i settori della società civile. Bisognerà porsi il problema del controllo della qualità del lavoro dei mediatori. È particolarmente importante anche riflettere sullo stato degli accordi raggiunti durante la mediazione.

10. Conclusione

Viviamo in un'epoca di trasformazioni politiche, economiche e sociali in cui regna l'incertezza. La mediazione offre un cammino fragile ed incerto. I versi del poeta Antonio Machado, che ha conosciuto gli orrori della guerra civile spagnola, risuonano in particolar modo "Caminate, no hay camino. Se hace camino al andar"³¹. La fine del positivismo con il suo stuolo di certezze lascia disarmati. Certamente ci si può aggrappare al passato e cercare di trovare i valori di un tempo. Si può anche cercare di trovare altre strade per far fronte alle diverse mutazioni che conosciamo. La mediazione, che restituisce alle persone la responsabilità di decidere da soli il risultato che intendono

³¹ Traduzione : " Camminatore non c'è cammino. Il cammino si fa camminando " in Proverbios y Cantares XXIX.

dare al conflitto, è una possibile risposta. La mediazione è di moda e ancora la sua pratica rimane marginale e di una diversità senza limiti. Se non si vuole che sia un fenomeno transitorio, se non si vuole che perda la sua essenza, è indispensabile concettualizzare la sua attuazione. La formazione dei mediatori, lo sviluppo di una solida base teorica, il finanziamento della ricerca-azione sulla fattibilità e gli effetti della mediazione come sistema di intervento nell'ambito della giustizia, sono tutti elementi essenziali per garantirle un futuro. Forse mostrerà allora il suo progetto di società, in cui tutti possono essere agenti e lavorare per il bene comune, non è altro che la strumentalizzazione di un ideale, ma si tratta di un'utopia necessaria.

Riferimenti bibliografici

Arnoux S., Terq N. [1997], "Les enjeux de la médiation en matière pénale pour les victimes ", in Robert Cario (éd), *La médiation en matière pénale, Entre répression et réparation*, L'Harmattan, Paris et Montréal, 109-126.

Bastard B., Cardia Vonèche L. [1990], *Le divorce autrement: la médiation familiale*, Syros. Paris.

Bastard B., Cardia Vonèche L. [2000], "L'institutionnalisation de l'informel: la mort d'une bonne idée ?" *FamPr.a.ch* 2, 216-230.

Bastard B., Cardia Vonèche L.[1988/2], "irrésistible diffusion de la médiation familiale" in *Annales de Vaucresson* 29, 169 SS.

Berten A. [1993], "D'une sociologie de la justice à une sociologie du droit, A propos des travaux de Laurent Boltansky Et Luc Thévenot" in *Recherches sociologiques*, vol XXIV/1-2, 69-89.

Boltanski L., Thévenot L. [1991], *De la justification, Les économies de la grandeur*, Gallimard., Paris.

Bornoz N., Knopfler J. [2000], "Médiation pénale : le choc des éthiques ", in *L'éthique et le droit*, M. Killias (éd.). Editions Universitaires, Fribourg, 231-270.

Cario R. [1997], "Potentialités et ambiguïtés de la médiation en matière pénale, Entre Athena et Tbémis "· in R.CARIO (éd.), La médiation en matière pénale, Entre répression et réparation, L'Hannattan, Paris et Montréal, 11-33.

Cartuyvels Y., Digneffe F., Kaminski D. [1997], "Droit péual et déformalisation" in Jean De Munck Et Marie Verhoeven (ed.), Les mutations du rapport à la norme. Un changement dans la modernité, De Boeck Université. Paris/Bruxelles, 219-242.

Corboz B. [1996], "Les droits procéduraux découlant dela LAVI". *Settimana giudiziaria*. Ginevra, 53-91.

De Munck J. [1994], "Le pluralisme des modèles de justice" in La justice des mineurs. Garapon, A. Salas D. (éd), *LDJP*, Paris, 91-138.

De Munck J. [1998] -De la loi à la médiation·, in France: les révolutions invisibles, Calmann-Lévy, Paris, 311-322

De Munck J., Verhoeven M. [1997], L.es mutations du rapport à la norme, Un changement dans la modernité, De Boeck Université, Paris/Bruxelles.

Demierre G. [2002], Analyse comparative de divers aspects de la mise en œuvre de la médiation en matière pénale. Dispensa. Lavoro di certificazione della formazione approfondita in mediazione del GPM, Friburgo.

Duss-Von Werdt J. [1999], Médiation: société-éthique-philosophique, Conferenza dibattito a IUKB, Sion.

Eckmann M., Salberg A. C., Bolzman C., Grünberg K. [2001], De la parole des victimes à l'action contre le racisme, IES. Genève, 250.

Faget J. [1995], "La double vie de la médiation "· in *Droit et société* 29, 25-38.

Faget J. [1997], La médiation, Essai de politique pénale, Eres Ramonville St. Agnes.

Farinha A. [2002], Deontologia e Etica em Mediação de Conflitos, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Lisbonne.

Farlnha A. [1998], "Relation entre la médiation familiale et les procédures judiciaires" • in La médiation familiale en Europe. Quatrième conférence européenne sur le droit de la famille. CONF4 (98 RAP 6), Strasburgo.

Garapon A. [1997], "Comment sortir de la 'crise' de la justice familiale ? " in *Familles & justice. Justice civile et évolution du contentieux familial en droit comparé*, Marie Thérèse Meulders-Klein (éd.), L.G.D.J, Paris, Bruylant Bruxelles, 61.

Gérard F., Ostf., Van De Kerchove M. [1996], *Droit négocié, droit imposé?*, Facultés Universitaires de ST-Louis, Bruxelles.

Gottreaux-Biancardi E. [1997], " La pratique des centres LAVI et la médiation en matière pénale" in *Réparation et Réconciliation, Expériences d'aide aux victimes et de médiation en matière pénale*, Caritas, Lucerne.

Grosvernier A. [2002], " Intégrer la médiation dans un projet institutionnel ou comment l'instituer sans la dénaturer, Formation approfondie à la médiation. Groupement Pro Médiation. dispensa, Losanna, 4.

Knoepfler J. [2001], "Quelles sont les possibilités actuelles de médiation dans la justice pénale en Suisse? Quelles sont les évolutions envisageables? ", in Franz Ricklin, *La médiation, une voie à suivre dans la justice pénale* Ed. Caritas, Lucerne.

Leroy E. [1999], *Le jeu des lois, Une anthropologie dynamique du droit*, LGDJ 28, Paris 1999, ou N. Rouland, (n. 2).

Macdonald R. A. [2000], "Normativité, pluralisme et sociétés démocratiques avancées: L'hypothèse du pluralisme pour penser le droit ". *Colloque international: diversité culturelle et médiation: modèles, approches et stratégies de la société*, LAPJ, Paris.

Mil.Burn P. [2002], *La médiation: expériences et compétences. La Découverte/Syros*, Paris.

Perrin J. F.[1997], *Sociologie empirique du droit*, Helbing & Lichtenhan, Bâle/Francfort.

Peters T., Aersten I. [1999], "Approches restauratives des crimes et des délits en Belgique", in *Archives de politique criminelle*, 161-180).

Rouland N. [1991]. *Aux confins du droit*, Odile Jacob, Paris.

Rouland N. [1988], *Anthropologie juridique*, puf, Paris, 308ss.

Rousseaux X. [1996], "De la négociation au procès pénal: la gestion de la violence dans la société médiévale et moderne (500-1800)" in Philippe Gérard/François Ost/Michel Van De Kerchove (éd.), *Droit négocié, droit imposé ?*, Facultés Universitaires de ST-Louis, Bruxelles., 273-312.

Salberg A. C. [2001], "Loi, justice et médiation: l'exemple de la médiation familiale", FRANZ Ricklin (éd.), *La médiation. une voie à suivre dans la justice pénale*, Caritas, Lucerne, 27-36.

Sessar K. [1999], "Punitive attitudes of the Public: Reality and Myth" in *Restorative juvenile justice: Repair the Harm of Youth Crime*, Bazemore & Walgrave (éd.), Criminal Justice Press, Monsey, New York, 287-304

Théry I. [1997], « Droit, justice et demande des familles, réflexion sur un objet introuvable » in *Familles & justice. Justice civile et évolution du contentieux familial en droit comparé*, éd. Resp. Marie Thérèse Meulders-Klein, L.G.D.J. Paris, Bruylant Bruxelles, 13-27

Thuderoz C. [2000], *Négociations, Essai de sociologie du lien social*, Puf, Paris.

Volckrick M. E. [2000], "Médiation et régulation Sociale" in *Recherches en Communication*, no 13, Louvain-la-Neuve.

Volckrick M. E. [2002], Conférence "Médiation et pragmatique". Formation approfondie à la médiation, Groupement Pro Médiation, Fribourg.

Walgrave L. [1999], "La justice restaurative: à la recherche d'une théorie et d'un programme", in *Criminologie*, 32/J, 7-29.

Zehr H. [1995], "Justice Paradigm Shift? Values and Visions in the Reform Process", in *Mediation Quarterly*, Volume 12/ 3, San Francisco, 207-216.

*Management of the migratory in city of Florence:
an «italian model»?*

Michele Lanna

1. Foreword

A territory, with its institutions and its social policies, accordingly plays a central role with regard to the inclusion of migrants into the social fabric, the job market and the promotion of peaceful relationships with the hosting society.

Several quarters highlight the fact that the local level has also been privy, from more than one side, to policies of «exclusion of immigrants, limitation of social benefits they are entitled to tap into, intensification of security checks against them, and practical negation of the possibility of availing themselves of authorized places for worship»[M. Ambrosini, 2011].

There is therefore an increasingly greater awareness of the local dimension of social belonging and citizenship.

National policies provide an essential framework for the incorporation processes targeting immigrants, but several measures must then be developed at a local level, where immigrants concretely live, work and interact with public institutions.

In Italy the Governance of the migratory phenomenon is jointly managed by the State, by the regions and by the local autonomies that in turn collaborate with the third sector associations in the area¹.

An important collective research in the 80's proposes a type of non-profit organisations that might also serve us to launch an in-depth analysis of the activity undertaken by the third sector in support of immigrants.

In particular, the following types of organisations are identified: charitable organisations properly so-called, organisations caring for specific categories of addressees, which are deemed the most interesting ones from a theoretical perspective, since they put themselves out as a genuine alternative to the public, enabling a greater diversification in the social offer than the one the public in its own might aspire to; lobbies, which carry out an advocacy activity on behalf of socially and politically weak subjects; and mutual aid organisations, normally born out of the self-organisation of those who share a certain condition of neediness.

From an organisational viewpoint, since the late 80's, simultaneously with the growth of migratory flows towards the urban areas and the various industrial districts of the country, the Municipalities have equipped themselves with tools necessary to better manage the profound demographic and cultural changes that could already be glimpsed at.

¹It is important to underline that, on the inclusion of immigrants, which as we will see is mainly actualized at local level, a central role is the one taken up by «street bureaucracies», i.e. by the service operators directly interacting with the beneficiaries of the services and vested with a degree of discretionary power (In Ambrosini M., op.cit.).

Some administrations have consequently adopted multi-level services, in addition to an approach influenced by the emergencies, whereas others have yet to activate specific strategies, in the belief that the migratory wave would have dried up in the short term.

The strategies adopted may be summed up as security control or social control strategies, or even strategies of delegation of powers to non-profit bodies and organisations.

Since the 90's, therefore, there has been a multiplication of both system interventions at a local level, such as the processes of interchange between the different services of the Bodies and the peripheral State structures, and of a form of concentration, of selection, of specific actions in some sectors, such as school education, residential building in all its forms, and provision of cultural mediators [Ibidem].

From a legislative viewpoint, the Consolidated Act No. 286/98, which we have analysed in the previous pages, represents the only real attempt to equip the governmental bodies, at all the administrative levels, with a tool capable of building a transition from reception to citizenship.

The aforementioned legislation introduces a concept of citizenship with the intent to heighten the awareness of belonging to a more or less homogeneous and supportive group through political action.

Within this scenario, local policies have received a push towards awareness of the transformation underway and towards equipping themselves with more appropriate tools of government capable of containing both the drift towards a ghettoization of problems concerning migrants and the socio-cultural conflicts marking the last twenty years.

However, the modelling of interventions and the structuring of services has kept evolving in very different and heterogeneous ways.

Accordingly, what was lacking was a development of a formula for governing immigration at a uniform local level, in such a manner that all the territories, obviously in line with their own demographic characteristics, might be equipped with services susceptible of being monitored or assessed within a context of actual comparability at national level.

The «Italian model», if we can call it that, developed in an opaque and unintentional manner, «which only with hindsight can be read as relatively coherent constellation of identifiable characters» [Ibidem].

Among the chief elements of what Ambrosini defines as an «implicit model of inclusion of immigrants, long ignored by official policies or targeted by partial and emergency-born measures» [M. Ambrosini, 2001], we might list the following: 1) A spontaneous arrival and settlement, not arising from workforce recruitment policies or from other ad hoc measures; 2) A meagre institutional regulation, in which legislative measures have chased after the migratory phenomenon rather than governing it; 3) A significant influence by local players in reception initiatives; 4) A reception opposed by part of the hosting society, with openings generated by humanitarian reasons and with phenomena of closeness and rejection brought about by fear; 5) An inclusion in the work market initially characterized by informality and by precariousness; 6) A pretty fast evolution towards more advanced phases of the migratory cycle, with a consolidation of chain calls to migrate and family reunion; 7) A widespread activism by spontaneous mutual aid networks between fellow countrymen.

In Italy, at an institutional level, the migration policy is mainly governed through the action of four ministries: the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Labour, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Equal Opportunities.

From an operational viewpoint, Regions, Provinces and Municipalities play a purely advisory role on the migratory flow policies;

whereas they discharge undoubtedly more active functions within the sphere of assistance, social protection and integration measures.

The aforementioned 1998 Consolidated Immigration Act on immigration is characterized precisely by the central role acknowledged in favour of territorial bodies in integration and reception policies, called upon as they are to implement the integration, reception and anti-discrimination policies through both State and local resources.

The contexts in which Regions and Local Bodies operate range from teaching Italian to the promotion of the original culture, from inter-cultural mediation in services to training courses and access to housing.

The annual disbursement of the social policies fund is the prerogative of the Ministry of Labour, which distributes it among the Regions, and it is the Regions' duty to then divide the funds received between the local Bodies and identify the courses of action.

The funds are spent on the basis of program agreements which the Regions must conclude with the local bodies, setting out the objectives to be pursued, the steps to take, the methods and timeframes for implementation, the costs and the resources employed.

The regions may count on a considerable degree of autonomy in resolving not only on the type of interventions to be funded and the selection criteria of projects, but also on the role of local administrations in decision-making process.

The Consolidated Immigration Act, therefore, assigns to the Regions planning, coordination, orientation and evaluation functions, whereas Provinces and Municipalities are vested with the tasks of planning and executing interventions.

Municipalities, on the other hand, play a central role in managing migrant policies.

The Consolidated Immigration Act vests in fact in municipalities the task of drawing up, jointly with third sector associations as well,

specific reception and assistance projects on behalf of the weak categories, especially women who are victims of the prostitution racket, asylum seekers and unaccompanied minors².

In order to identify the needs emerging at local level and promote the actions necessary to fulfil them, in each Region an immigration Council, and in each province, as hinted earlier, a territorial immigration Council, has been established pursuant to article 3 of Legislative Decree No. 286/1998.

However, the action by these structures, as previously remarked, is weak, since no funds dedicated to the execution of approved initiatives are envisaged, and decisions lack any binding character.

National legislation, moreover, stipulates that every Region is required to approve its own law on immigration.

In terms of operational guidelines, regional laws on immigration generally contemplate assistance/support measures concerning more than one policy sphere, from inclusion to the work arena to the teaching of Italian, from professional training to school integration for children of immigrants, from actions for the preservation of one's ethnic-cultural identity to access to health, etc³.

²Municipalities, in particular, are tasked with the duty of drawing up specific reception and assistance projects addressed to victims of human trafficking; they take part, along with Provinces, in the Committee on foreign minors set up by article 23 of the Consolidated Act; through ANCI (National Association of Italian Municipalities), they manage the operational body of the System for the Protection of Asylum Seekers (SPRAR).

³Nevertheless, two courses of action seem to prevail: housing reception and the issue of associationism and public participation. Most of the regional laws, in fact, envisage the establishment of an immigration council. They are appointee councils, i.e. its members are not elected but nominated by foreigners associations.

As regards, lastly, the political dimension, especially political participation by migrants in Italy, article 38 of the Turco-Napolitano Law envisaged the local right to vote extended to non-EU persons, but the article was then scrapped from the body of the law.

2. The case of Florence

In recent years, Tuscany has turned into a focal point of intense migratory attraction, and both the increase in the number of minors and births and the number of family reunions evince the stable presence of immigrants in the region [F. Campomori, 2012].

Foreigners residing in Tuscany, as at the start of 2016, number 396.219, merely 0.2% more than the previous year.

According to the 2016 Statistical Report on Immigration, immigration to the territory registers a halt for the first time, with most of the provinces recording decreases: Massa Carrara (-2%), Arezzo (-1.8%), Siena (-1.7%), Pistoia (-1.2%), Lucca (-1.1%) and Pisa (-0.2%).

According to researchers, this decline in the number of foreign residents in Tuscany is due both to the effect of the economic crisis that has slowed down arrivals and to the growing acquisitions of Italian citizenship: in 2015, 13.159 have been the Tuscanian immigrants who became Italians (+81.8%), the highest data ever reached in the Region⁴.

⁴ The largest community is the Romanian one (83.943 persons, 21.2%), followed by Albanians (66.548, 16.8%), Chinese (46.052, 11.6 %), Moroccans (27.232, 6.9%) and Filipinos (13.163, 3.3%).

From the viewpoint of migrants' integration, based on the data of the National Council for Economy and Labour (CNEL), Tuscany emerges as a territory with good integration prospects⁵.

The city of Florence boasts the largest number of immigrant associations in the region, although the majority of them consist in informal organisations not listed in the official registers [F. Berti, A. Valzania, 2010].

The first intervention for foreigners embarked upon by the municipality dates back to 1989, with the establishment of the profile of managing director on immigration, later escorted by an office within the department of decentralization and participation [F. Campomori, 2012].

It is currently part of a department with delegated powers on reception and immigration policies and measures, the duties of which extend to other spheres as well, such as marginalization, new poverties, solidarity networks and the third sector.

In order to incentivize political participation, 2004 saw the establishment of a «Council of male and female foreign citizens and stateless persons», which first came to life as an advisory body of the City Council and Board and aims to enhance participation by foreign citizens in issues relating to municipal administration.

⁵The latter is made up of statistical indicators grouped under three indexes: 1) the index of territorial attractiveness, which pertains to the relative capacity of each territory to attract and stably preserve inside it the foreign population found at national level; 2) the index of social inclusion of immigrants, which aims to measure the condition of the immigrant population in relation both to some essential welfare contexts and to the processes of stable entrenchment in the hosting social fabric; 3) the index of occupational inclusion.

2003 witnessed the launch of the «Meeting Point» project that envisaged the grant of equipped spaces by the municipality, so that immigrants' associations could undertake their activity, but, due to a dearth of funds, the project is currently suspended.

As regards immigrants, the activities and services of the department are two-fold: the Infopoint counter and the projects addressed to refugees and asylum seekers.

The Infopoint counter has been established in 1996 and has implemented an informational service on immigration, especially with regard to the Italian legislation on entry and residence by foreign citizens, orientation about the services available on the territory and assistance in filling out forms relating to the application for family reunion and renewal of permits.

At first, the counter was not manned by staff with a specific training and skills; currently, however, it offers a service of assistance on applications for the issue or renewal of a residence permit or the request for family reunion, and is capable of verifying the progress and outcome of asylum applications.

The counter, moreover hosts a registry office dealing with civil registrations and civil status changes and providing all the necessary information and assistance on issues of residence [Ibidem].

As for the department, the other scope of intervention consists in the service for refugees and asylum seekers, concerning which the municipality benefits from the national Fund for asylum policies and services.

The services guaranteed by the system meet a number of needs: from health and social assistance to inclusion at school for minors, from linguistic mediation to legal advice down to socio-economic and housing inclusion programs.

In Florence, the said service for this category of immigrants has been established since 2001 through the Villa Pieragnoli project, a

real estate complex located on the hillside, with 55 places reserved to family nuclei or single persons, where entries are managed by the municipality, whereas Caritas takes care of the aspects relating to reception.

Since 2000, a literacy system, aimed not only at support and the learning of Italian by foreign students, but also at facilitating communications between families of foreign students and the school community through manuals traduced into various languages, cultural mediators and counters staffed with inter-cultural operators, has been set up [Ibidem].

The purpose of these centres is the promotion of a common method on education and access to activities, during out-of-school periods as well, for students newly arrived in Italy who need greater support.

In the same year, the Florence administration has established the Hub for social cases of marginalization, for the sake of managing the interventions addressed to those persons, Italians and foreigners, suffering from social distress; this body implements reception services in some structures owned by the municipality or entrusted to the management of the administration.

As far as unaccompanied foreign minors are concerned, since 2007 the Florentine municipality has adhered to the network for this type of foreigners funded through the social inclusion fund and promoted by the ministry of labour⁶.

In the health care field, in 2006 the municipality has signed a convention dealing with the socio-health assistance to immigrants, while an important role is played by the third sector as regards the provi-

⁶With regard, instead, to foreign minors from problematic families, no specific service exists: they are included into the various forms of hosting communities without distinguishing their process from that of the other guests.

sion of housing reception services, and by volunteer associations, who offer services aimed at fulfilling primary needs, such as the canteen for the poor, showers, counselling centres, and the provision of clothing.

As in many other Italian cities, one of the main problems affecting immigration in the city of Florence pertains to housing, given that rental prices are among the highest in Italy [F. Campomori, 2008].

Although the Florentine administration has embarked upon housing policies in favour of immigrants since the 90's, the problem is still dramatically there. The administration must in fact face extreme frailties in the administration policies, due also to the transformation in the immigration type, which sees the presence of family-less male immigrants and many single women.

In 2001, therefore, the municipality has sought to implement a social agency for the house, setting up a counter for the intermediation between demand and offer that has never managed to take off; one of the limits of this counter has concerned the mode of provision of the service selected by the municipality, inasmuch as the conditions for launching the project related to the elimination of the municipal property tax (ICI) and the establishment of a warranty fund aimed at refunding possible damages caused by tenants. This has not made the project alluring [F. Campomori, 2012].

Several data, in fact, confirm that most of the immigrants have entered into contracts of lease, eventually founding themselves forced to live in overcrowded conditions and paying higher rentals.

Another critical aspect is the number of immigrants, especially Romanians and asylum seekers, who live in precarious and informal houses, such as sheds or shantytowns, and towards whom the municipality of Florence has taken very cautious steps in terms of evacuations.

A seriously critical issue hampering the municipal administration is the fact that it is not equipped with adequate policies for the recognition of cultural diversities, and that it has been contented with supporting single measures promoted by the third sector⁷.

As regards the issue of urban security, the Administration, through a number of decrees, has sought to intervene in the management of a few aspects, such as the ban on the roaming job of window cleaner, which used to arouse discomfort among Italian citizens [M. Giovannetti, 2012].

Such decrees, however, have been the target of critiques and reviews for being doubtfully constitutional [C. Trotto, 2012].

More incisive measures concern support to religious pluralism. Great care is in fact lavished on the relationships between the municipality and the Islamic community, the latter being the focus of considerable attention; a sort of compromise has eventually been reached, in terms of which the Islamic community has yielded to a few peremptory rules imposed by our country, such as the fact, for instance, that a corpse must be placed inside a coffin, whereas the local authorities have consented to other Islamic rituals, e.g. the fact that the corpse faces Mecca.

⁷An exception is represented by the establishment, in 2002, of the multi-ethnic flea market, the aim of which was to legalize the illegal street trade activities, by placing them within a legal context capable of lending greater visibility to the ethnic dimension; the following administrations, however, resolved on dismantling the initiative.

Bibliography

- Abbatecola E. (2001), *Il potere delle reti*, L'Harmattan Italia.
- Ambrosini M. (2012), *Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa*, FrancoAngeli.
- Ambrosini M. [2011], *Sociologia delle Migrazioni*, Il Mulino.
- Ambrosini M., Abbatecola E. (2009), *Migrazioni e società. Una rassegna di studi internazionali*, FrancoAngeli.
- Ambrosini M. (2008), *Un'altra globalizzazione*, Il Mulino.
- Ambrosini M. (2005), *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino.
- Ambrosini M. [2001], *La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia*, Il Mulino.
- Balbo M. (2015), *Migrazioni e piccoli comuni*, Franco Angeli.
- Bauman Z. (2000), *La solitudine del cittadino globale*, Feltrinelli.
- Beck U. (2003), *La società cosmopolita. Prospettive dell'epoca postnazionale*, il Mulino.
- Benhabib S. (2008), *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia*, il Mulino.
- Benhabib S. (2005), *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, Il Mulino.
- Berti F., Valzania A. [2010], *Le nuove frontiere dell'integrazione. Gli immigrati stranieri in Toscana*, FrancoAngeli.
- Campomori F. [2012], "Dall'accoglienza alla promozione interculturale? Il caso di Firenze", in M. Ambrosini, *Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa*, FrancoAngeli.
- Campomori F. [2008], *Immigrazione e cittadinanza. La governance dell'integrazione in Italia*, Carocci.
- Giovannetti M. [2012], "Le ordinanze dei sindaci in materia di sicurezza urbana e l'impatto sui territori. I sindaci e la sicurezza urbana", in A. Galdi, F. Pizzeti, *I sindaci e la sicurezza urbana. Le ordinanze sindacali e i loro effetti*, Donzelli.
- Caponio, T. (2006), *Città italiane e immigrazione: discorso pubblico e politiche a Milano, Bologna e Napoli*, Il Mulino.

Caponio, T., Borkert M. (2010), *The local dimension of migration policymaking*, Amsterdam University Press.

Caritas Migrantes (2015), *Immigrazione. Dossier Statistico* Idos.

Caritas Migrantes (2016), *Immigrazione. Dossier Statistico*, Idos.

Lanna M.(2012), *L'immigrazione in Campania, dinamiche culturali e prospettive d'integrazione*, Cuam University Press Edizioni Labris.

Sassen S. (2010), *La città nell'economia globale*, Il Mulino.

Sayad A. (2002), *La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alla sofferenze dell'immigrato*, Cortina.

Savidam P. (2010), *Il multiculturalismo*, Il Mulino.

Trotto C. [2012], "L'integrazione degli immigrati tra istanze di apertura politica e resistenze sociali. Il caso di Genova", in M. Ambrosini, *Governare città plurali. Politiche locali di integrazione per gli immigrati in Europa*, FrancoAngeli.

Abstract

Governance the migration in european context

by Giovanna Palermo

- Giovanna Palermo presenta un contributo sui processi migratori in Europa. Lo studio delle politiche di immigrazione ha sempre favorito il livello nazionale, formalmente responsabile sia per stabilire le condizioni di ingresso e di soggiorno in un paese, sia per le politiche di integrazione e l'accesso alla cittadinanza. Le politiche migratorie del singolo Stato membro rappresentano linee di condotta attraverso le quali un paese gestisce i flussi migratori e regola la vita degli immigrati sul suo territorio, rispettando gli orientamenti e le norme stabilite dalla Comunità europea e dalle leggi internazionali in materia di protezione dei diritti degli immigrati. L'autrice analizza i diversi modelli adottati, focalizzando poi l'attenzione sulla politica migratoria a Francoforte.

- Giovanna Palermo presents a paper about migration processes in Europe. The study of immigration policies has always favoured the national level, formally responsible both for laying down the conditions of entry and stay in a country and for the policies of integration and access to citizenship. The migratory policies of the single member state represent lines of conduct through which a country manages

the migratory flows and regularizes the life of immigrants on its soil, whilst adhering to the guidelines and rules laid down by the European Community and by international laws on the protection of immigrants' rights. The author analyzes the different models adopted, focusing on migration policy in Frankfurt.

Mediazione, dalla rottura al legame

by Anne Catherine Salberg

- Anne Catherine Salberg presenta un articolo in cui affronta il rapporto tra mediazione e sistema giudiziario. Nella prima parte si considera la mediazione quale mezzo di risoluzione dei conflitti. Si approfondisce il contesto in cui si inserisce la crescita della mediazione, prendendo in considerazione tre diverse prospettive teoriche: i cambiamenti che attraversano la nostra società in relazione alla legge, i cambiamenti dei modelli nella giustizia penale e i cambiamenti rispetto al senso di giustizia. Nella seconda parte del contributo si discute, invece, in modo più concreto dell'istituzionalizzazione della mediazione come modalità cooperativa di gestione dei conflitti, illustrando attraverso l'esempio della recente esperienza di Ginevra per quanto concerne la mediazione in materia penale. La mediazione, conclude la Salberg, offre un approccio diverso in cui, da posizioni opposte, si cerca l'adozione di una soluzione attraverso l'interazione delle persone in conflitto. La logica della mediazione afferma, così, un principio secondo il quale tutti perdono e tutti vincono attraverso.

- Anne Catherine Salberg presents an article dealing with the relationship between mediation and the judicial system. In the first part, mediation is considered as a means of resolving conflicts. She deepens the context in which the growth of mediation fits in, taking into account three different theoretical perspectives: the changes that tran-

spire our society in relation to the law, the changes in models in criminal justice, and the changes in the sense of justice. In the second part of the paper, more specifically, the institutionalization of mediation is discussed as a cooperative mode of conflict management, illustrating through the example of the recent Geneva experience as regards mediation in criminal matters. The mediation concludes Salberg, offers a different approach in which, from opposite positions, trying to adopt a solution through the interaction of people in conflict. The logic of mediation thus affirms a principle that everyone loses and everyone wins through.

Management of the migratory in city of Florence: an «italian model»?

By Michele Lanna

- Il lavoro esamina in modo approfondito la gestione del fenomeno migratorio a livello locale, esaminando le politiche di inclusione. Il paper analizza il «caso della Francia», in cui è stata condotta un'analisi sul rapporto tra legislazione nazionale, legislazione regionale e interventi localmente distribuiti. Le politiche di integrazione sono state ricostruite attraverso un'analisi della legislazione che, a vari livelli, disciplina sia le politiche di migrazione che quelle relative agli immigrati, con particolare attenzione al ruolo svolto dagli enti locali e dai più importanti soggetti coinvolti nel processo di governo.

- The work examines in depth the management of the migration phenomenon at local level, by reviewing the inclusion policies. The paper analyzed the «france case», where an analysis was conducted on the link between national legislation, regional legislation and interventions locally deployed. The integration policies have been reconstructed through an analysis of the legislation that, at various lev-

els, governs both the migration policies and those pertaining to immigrants, with a special focus on the role played by local bodies and by the most important stakeholders involved in the network governance process.

Note biografiche sugli autori

- Giovanna Palermo is PhD, assistant professor in Sociology of Law, Deviance and Social Change at the University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Department of Psychology. She teaches criminology and multiculturalism and women's rights; she is director of CrimeOut Journal and general secretary of Cuam University Foundation. Among her works: *Perspectivas socio-jurídicas de la mediación penal en Italia. Análisis comparativo con España*, Cultiva, Colección Estudios. Número 282, Madrid, España, 2011; *Droit et société. La gouvernance des conflits*, L'Harmattan, Paris, 2012.; *Maffie. Dinamiche ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose*, Edizioni Labrys, 2012; “Profili criminologici della violenza contro le donne”, in Angioi S., Mariconda C., Lanna M., Palermo G., Scolart D., *Donne violate. Un'analisi interdisciplinare della violenza contro le donne*, Cuam University Press, 2015; *Death by justice. A socio-juridical analysis of the death penalty*, Cuam University Press & Editura Universității Agora, 2017.

- Anne Catherine Salberg, è titolare del Master europeo di Mediazione presso l'Università Kurt Bosch (Suisse) e segretario del Forum europeo sulla Mediazione. Mediatrice e formatrice in mediazione, in Svizzera, Francia ed Italia, ha lavorato per 11 anni presso «S.O.S.

Razzismo» costruendo un servizio di aiuto alle vittime del razzismo, orientato alla giustizia riparativa ed alla mediazione. E' autrice di diversi saggi ed articoli sull'argomento della mediazione.

- Michele Lanna is assistant professor in Sociology of Law, Deviance and Social Change at the University of Campania "Luigi Vanvitelli", Department of Political Sciences "Jean Monnet". He teaches sociology and governance of migration and Intercultural communication; he is the President of Cuam University Foundation (www.cuam.eu). Among his works: "La presenza degli immigrati in Campania tra sfruttamento e integrazione", in A.A. V.V., "Vittime immigrate. Esigenze regolative e tutela dell'identità nella società complessa", Franco Angeli, 2010; *Ermeneutica del conflitto. La prospettiva sociologica*, Vol. I, Edizioni Labrys, 2012; *Ermeneutica del conflitto. Struttura, dinamiche e trasformazioni*, Vol. II, Edizioni Labrys, 2012; *Somalies. De La Démocratie pastorale aux conflits entre les clans*, L'Harmattan, Paris, 2012.

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare importanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli saranno sottoposti alla valutazione del comitato scientifico, il cui giudizio è insindacabile. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione e possono variare da 1 a 12 mesi. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Le citazioni devono essere formulate col sistema autore-data e, comunque, per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo. Eventuali spese per i diritti d'autore, se richieste, sono a carico dell'autore (o degli autori). È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. Gli articoli andranno inviati su doppio supporto, sia informatico che cartaceo. La pubblicazione è subordinata all'invio del MODULO A, di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e del MODULO B, di autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro (entrambi scaricabili dal sito web della rivista all'indirizzo www.conflittologia.it), debitamente firmati che andranno inviati a mezzo posta o trasmessi via fax alla redazione. Il materiale andrà inviato a: Rivista Italiana di Conflittologia - Redazione Via Ruffilli, s.n.c. - 82100 Benevento - tel. +390824010490 - fax +0230132531 - info@conflittologia.it. Allo stesso indirizzo, infine, potranno essere inviati le opere (monografie, manuali, volumi collettanei) di cui si richiede la segnalazione o la recensione e che non verranno comunque restituiti.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito.

Ogni scritto viene, in primo luogo, sottoposto da uno o più componenti del comitato scientifico della Rivista per una lettura preliminare. Se lo scritto passa l'esame di questa prima lettura, viene reso anonimo per la successiva spedizione ai revisori, scelti tra persone di provata fama scientifica. Lo scritto viene reso anonimo eliminando non solo il nome dell'autore e dell'eventuale istituzione presso la quale è stato redatto, ma anche ulteriori elementi che potrebbero portare all'identificazione dell'autore (la citazione nel testo e, nei riferimenti bibliografici finale, gli scritti del medesimo autore). Successivamente ogni scritto viene inviato a due revisori scientifici. Così come i referees non conoscono l'identità dell'autore, anche quest'ultimo non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, double-blind). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, successivamente alla pubblicazione del contributo, la Rivista comunica l'identità dei Referees. Il nominativo dei referee, che restano in carica per tre anni, è reso noto nel secondo numero pubblicato successivamente alla scadenza del triennio. L'articolo anonimo viene inviato a ciascun revisore corredato da un questionario (scheda referee), nel quale si chiede:

- un giudizio analitico su singoli aspetti dell'articolo;
- un giudizio d'insieme sull'articolo, da comunicare all'autore;
- un commento confidenziale sull'articolo, riservato alla Direzione della Rivista;
- un giudizio sulla pubblicabilità dell'articolo, articolato nelle seguenti cinque possibilità: a) accettabile per la pubblicazione nell'attuale versione; b) accettabile ma solo dopo revisioni secondarie; c) accettabile ma con revisioni sostanziali e con suggerimento di nuovo invio del lavoro alla rivista e conseguente nuovo processo di revisione; d) non accettabile, ma si consiglia agli autori di proporre il lavoro altrove;
- e) non accettabile.

Il direttore, pertanto, redigerà un commento finale, elaborato sulla base della valutazione dei referee, che sarà inviato all'autore. Nel caso b), dopo che l'autore ha adempiuto alle modifiche richieste da uno o da entrambi i revisori, rinvia l'articolo alla Direzione, che giudica autonomamente se gli adeguamenti sono corretti. In caso negativo, la Direzione chiede ulteriori adeguamenti. Nel caso c), dopo che l'autore ha adempiuto alle modifiche richieste da uno o da entrambi i revisori, rinvia l'articolo alla Direzione, che a sua volta rinvia l'articolo al revisore o ai revisori che hanno formulato tale giudizio, per permettere loro di giudicare se gli adeguamenti sono corretti. In caso negativo, il revisore chiede ulteriori adeguamenti, fino a che questi siano ritenuti corretti. Nel caso che uno fra i revisori esprima un giudizio del tipo "a", "b", "c", e l'altro revisore esprima un giudizio del tipo "d" oppure "e", s'invia l'articolo a un terzo revisore (senza informarlo dei giudizi precedenti). Nel caso venga formulato un giudizio "d", "e", l'articolo viene respinto. Nel caso sia formulato un giudizio "a", "b", "c", l'articolo è ammesso, seguendo uno degli iter esposti in precedenza.

Indicazioni per la stesura dei testi

Abstract: l'articolo inviato alla Rivista Italiana di Conflittologia deve essere accompagnato da un abstract in italiano ed uno in inglese di circa 10 righe e da una nota biografica dell'autore di circa 5 righe.

Titolo: il titolo – in Times New Roman corpo 16 (corsivo) – deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell'articolo, presentando, quando è possibile, alcune parole chiave. Al titolo deve poi seguire il nome e cognome dell'autore, in Times New Roman corpo 12.

Testo: l'articolo va redatto in Times New Roman corpo 12, e la gabbia del testo sul computer dovrà essere la seguente, scegliendo Imposta pagina dal menu *File*:

- margine superiore cm 4; inferiore cm 3,17; sinistro cm 2,6; destro cm 2,6;
- intestazione: cm 2,54;
- piè di pagina: cm 1,68;
- rilegatura: 0
- carta: dimensioni personalizzate (larghezza 17 cm; altezza 24 cm).

Dal menu *Formato*, inoltre, scegliere Paragrafo e selezionare interlinea esatta 15pt.

Il testo degli articoli sarà preferibilmente diviso in paragrafi numerati (col titolo dei paragrafi in grassetto), sempre in Times New Roman corpo 12. La lunghezza massima consentita per ogni articolo è di 35 pagine. I termini stranieri e/o molto specialistici vanno inseriti in corsivo, e in taluni casi è preferibile allegare un glossario a fine testo per chiarirne il significato. Le sigle e gli acronimi devono riportare la dicitura per esteso alla prima loro menzione.

Citazioni: le citazioni inserite nel testo restano in corpo 12 e vanno messe tra «virgolette caporali» (le virgolette caporali possono essere generate digitando il codice asci ALT+171 per « e ALT+187 per »). Nel caso che il testo citato presenti delle virgolette, queste vanno rigorosamente riportate; ma in questo caso vanno usati i doppi apici. Ad esempio: Francesco Alberoni ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali, può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...». Dopo aver inserito un simile virgolettato, la fonte deve essere citata attraverso il cosiddetto sistema autore-data (nome puntato, cognome per esteso, anno di pubblicazione, e da ultimo il nr. della pagina o delle pagine da cui è stata attinta la citazione). Queste quattro importanti informazioni vanno inserite attraverso una parentesi quadra. Nel nostro caso: [F. Alberoni, 1985, 67] o [F. Alberoni, 1985, 67-69] se la citazione è lunga ed è spalmata poniamo su tre pagine. Si noti, tuttavia, che – poiché Alberoni è stato già citato prima delle virgole caporali, per economia si può anche citare così: [1985, 67] o [1985, 67-69]. Qualora, invece, la citazione fosse stata presa da un altro libro, da un'altra fonte, è necessario che ciò sia messo in evidenza nel seguente modo: [cit. in F. Ferrarotti, 1990, 183]. Si tenga

ancora conto che il testo citato va riportato fedelmente e, se si vogliono inserire dei corsivi, bisogna segnalare l'intervento al termine della citazione. Nel nostro esempio, se si volesse mettere in corsivo la parola *metaforicamente* – allo scopo di enfatizzarla ulteriormente – si deve usare questo espediente: [F. Alberoni, 1985, 67; il corsivo è mio] o [F. Alberoni, 1985, 67-69; il corsivo è mio]. Allo stesso modo, se il virgolettato è stato tradotto dall'autore, si ha: [F. Alberoni, 1985, 67; la traduzione è mia] o [F. Alberoni, 1985, 67-69; la traduzione è mia]. Poiché il testo citato va sempre riportato fedelmente, se si espungono delle parti intermedie, la lacuna va segnalata con [...]. Ad esempio: Francesco Alberoni ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali [...], può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...».

Le «virgolette caporali» possono anche essere omesse qualora l'autore voglia riportare, a parole proprie, una sintesi del pensiero di un certo studioso. Volendo riprendere l'esempio precedente, scriveremo: secondo Francesco Alberoni, la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. In questo caso, può essere omesso il riferimento alla pagina, e quindi: [F. Alberoni, 1985]. Per economia, si può anche aggiungere l'anno subito dopo aver citato il nome e il cognome dello studioso, evitando di farlo a fine periodo: secondo Francesco Alberoni [1985], la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. Si tenga conto, ancora, che – qualora questo pensiero sulla città fosse stato preso da più fonti – si può costituire quello che, nel gergo, viene chiamato “elenco telefonico”, un breve elenco di autori dai quali il pensiero stesso è attinto. Nel nostro esempio: secondo alcuni [F. Alberoni, 1985; F. Ferrarotti, 1990; A. Giddens, 1998; Roy, 2001; J. Low e P. Sik, 2010], la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. Solitamente, nell'elenco telefonico l'ordine è relativo all'anno di pubblicazione delle opere citate. Si consiglia – in ogni caso – di non esagerare con la quantità di studiosi citati, e questo per non appesantire il testo stesso.

Torniamo al singolo autore. Se del medesimo autore ci sono testi dello stesso anno, è necessario aggiungere una lettera accanto all'anno. Cioè: [F. Alberoni, 1985a]. Quando successivamente sarà necessario citare un'altra opera di Francesco Alberoni, sempre pubblicata nel 1985, scriveremo: [F. Alberoni, 1985b].

Nel sistema di citazione autore-data, tutte le volte che, in un certo punto del testo, ricorre la stessa opera citata precedentemente, si usa appropriatamente la dizione latina “*ibidem*”. Nel nostro esempio iniziale, dopo aver citato [F. Alberoni, 1985, 67], dovendolo ri-citare nuovamente, scriveremo [*ibidem*] soltanto, se la pagina è la stessa, o [*ibidem*, 68] se la pagina è diversa. Ovviamente, quando invece si cita nuovamente un'opera richiamata già precedentemente, ma nel mezzo sono state fatte citazioni ad altre opere, allora il riferimento deve nuovamente indicare di qua-

le opera si tratti. Cioè, se dopo aver citato [F. Alberoni, 1985, 67], viene poi citato [A. Giddens, 1998], e se dopo ancora si rende necessario ri-citare Alberoni, non può essere in questo caso usata la parola latina “ibidem”, perchè questa farebbe riferimento a Giddens. Bisogna invece riscrivere [F. Alberoni, 1985, 67], cambiando il numero della pagina, qualora fosse diversa.

Note a pié pagina: le note a pié pagina vanno redatte in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt. Vanno ovviamente inserite automaticamente con le funzioni previste dal programma di scrittura che viene utilizzato al computer. Esse devono essere redatte seguendo le stesse regole descritte sopra, circa il sistema di citazione autore-data. Nelle note, cioè, non devono essere indicati i titoli dei libri. Le note a pié pagina vanno invece pensate come un approfondimento di concetti e temi già riportati nel testo, oppure per evidenziare il punto di vista di chi scrive.

Riferimenti bibliografici: le opere citate nel testo vanno riportate alla fine dell'articolo, in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt, seguendo i seguenti criteri:

- titoli dei libri in corsivo senza virgolette;
- titoli di riviste tra «virgolette caporali»;
- titoli degli articoli in corsivo senza virgolette;
- titoli di saggi in volumi collettanei, tondo “tra doppi apici”;
- nome autore: nel testo il cognome dell'autore va preceduto dal nome puntato; nella bibliografia mettere sempre prima il cognome. Se l'opera citata ha più autori, separarli con la virgola e mai con la congiunzione “e”. Quando il nome proprio dell'autore è composto da due o più lettere iniziali (es. G.C. Trentini), non lasciare spazi tra le iniziali del nome;
- data di pubblicazione: la data va messa tra parentesi dopo il nome dell'autore.
- editore: indicarlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Deve sempre precedere, separato da una virgola, il luogo di pubblicazione;
- impaginare la bibliografia senza rientrare la prima riga di ogni titolo elencato e rientrando invece di 0,5 cm le eventuali righe successive alla prima;

Esempi di voci bibliografiche:

a) articoli in riviste:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), *Time and outcome evaluation*, «Journal of marketing», 55, pp. 54-62.

b) volumi:

Goffman E. (1959), *Presentation of self in everyday life*, Doubleday, New York.

Demarchi F., Ellena A. (a cura di) (1976), *Dizionario di sociologia*, Edizioni Paoline, Milano.

c) saggi in volumi collettanei:

Adorno Th.W., “Sulla situazione attuale della sociologia tedesca”, in Aa.Vv., *La sociologia nel suo contesto sociale*, Laterza, Bari, 1959.

Condizioni di iscrizione, abbonamento e modalità di pagamento

Per ricevere la Rivista Italiana di Conflittologia è necessario formulare domanda di iscrizione annuale all'A.I.C. – l'Associazione Italiana di Conflittologia, che si perfeziona con il pagamento della somma richiesta, e che dà diritto all'invio dei 3 numeri della Rivista. L'iscrizione dà diritto, altresì, ad uno sconto del 10% sull'acquisto dei libri, editi dalle Edizioni Labrys, e ad un ulteriore sconto del 15% per la partecipazione a convegni, seminari e corsi organizzati dall'A.I.C.

E' possibile, inoltre, richiedere l'iscrizione retroattiva, che dà diritto a ricevere anche i numeri della rivista delle annualità precedenti. Ogni singolo numero della rivista, inoltre, può essere acquistato, al prezzo di €. 20,00, anche senza l'iscrizione all'A.I.C.

Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:

A) Versamento sul Conto Corrente Postale N. 89491757 - intestato all'Associazione Italiana di Conflittologia - indicando nella causale "abbonamento Rivista Italiana di Conflittologia anno ...".

B) Bonifico bancario sul Conto Corrente - intestato all'Associazione Italiana di Conflittologia - Banca Popolare di Puglia e Basilicata Agenzia di Benevento – IBAN IT30N053851500000000002710 - indicando nella causale "abbonamento Rivista Italiana di Conflittologia anno ...".

Il pagamento, per rinnovo iscrizione, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Le iscrizioni s'intendono rinnovate per l'anno successivo se non vengono disdette, con apposita comunicazione scritta, entro la scadenza su indicata. Inoltre, i fascicoli della rivista non pervenuti devono essere reclamati al ricevimento del nuovo numero. Reclami oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.

